



N. Posiz.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MF

CAPO DI CABINETTO

Prof. Ferrare

Decent, - Jelle Jant
 and measurements
 will be taken, also
 B. J. J.

[

TABELLA

CONTINGENTE DEL PERSONALE STATALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE AL PASSAGGIO ALLE REGIONI STESSE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI DISPOSTO CON IL PRESENTE DECRETO :

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO - AMMINISTRAZIONE CIVILE

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED UFFICI PERIFERICI NON TRASFERITI (Art. 11)

- Ruolo della carriera direttiva amministrativa		45
- Ruoli della carriera di concetto :		
- Ruolo del personale di ragioneria	45	
- Ruolo del personale amministrativo		
- Ruolo del servizio speciale riservato (ad esaurimento)	15	
	<hr/>	60
- Ruolo della carriera esecutiva :		
- Ruolo del personale di archivio		
- Ruolo del Servizio speciale riservato (ad esaurimento)		60
	<hr/>	
<u>TOTALE GENERALE</u>		<u>165</u>



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

OSSERVAZIONI SUGLI SCHEMI DEI DECRETI DEGI
SLATIVI CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI

Gli schemi di decreti delegati con
cernenti il trasferimento alle Regioni del
le funzioni amministrative in materia di
turismo ed industria alberghiera, di assi
stenza scolastica, di musei e biblioteche,
di Enti locali, di fiere e mercati, di ac
que minerali e termali, di cave e torbiere,
di artigianato, di tranvie e linee automo
bilistiche di interesse regionale, di navi
gazione e porti lacuali, si caratterizzano
per una impostazione comune che rende i
provvedimenti omogenei nel loro contenuto.

Detta impostazione è tuttavia tale
da meritare una opposizione radicale per
due ragioni. La prima ragione è da ricer
carsi nel fatto che tutti i provvedimenti
indicati in epigrafe prevedono che il tra
sferimento del personale statale alle Regio
ni si realizzi con un diverso provvedimen
to rispetto a quello del decreto legislati
vo predisposto.



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- 2 -

Si tratta, come è facilmente comprensibile, di un modo non accettabile di impostare la fase di avvio dell'attività regionale. Infatti la scelta operata con i decreti delegati proposti implica un rinvio "sine die" e non giustificato della provvista di personale necessario per l'esercizio della funzione amministrativa regionale, provvista che - d'altra parte - proprio sulla base della legge del '53, non può essere realizzata in modo diverso rispetto a quella dell'utilizzazione del personale statale.

Per questa ragione si ritiene che i decreti debbano essere immediatamente integrati con le disposizioni volte a disciplinare contestualmente le modalità per il trasferimento del personale che dallo Stato deve passare alle Regioni.

La seconda ragione che ci induce ad esprimere un giudizio severo sui testi dei decreti delegati è di altro ordine.

Sono state inserite nei vari decreti disposizioni che mantengono allo Stato le attribuzioni relative alle "mate



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- 3 -

rie connesse" rispetto a quelle trasferite alla Regione, sulla base dell'art.117 Cost.

La questione delle "materie connesse" è estremamente delicata.

Un indirizzo - che si sperava ormai rovesciato con l'instaurazione dell'ordinamento regionale, e che ha finora caratterizzato l'atteggiamento dello Stato nei confronti delle Regioni a statuto speciale - ha mirato a sottrarre alle Regioni la competenza per materia, riducendone la sfera attraverso un processo di continua sottrazione di rapporti regolabili, motivata dal fatto che le "materie connesse" a quelle di competenza regionale erano da ritenersi di esclusiva competenza statale.

Con questo orientamento si è, in buona sostanza, sottratta alla Regione la possibilità di intervenire sui rapporti collegati alla materia di competenza regionale. Queste materie erano via via divenute scheltriche ed addirittura indefinibili perchè svuotate di qualsiasi contenuto e significato pratico.



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- 4 -

Infatti, non è possibile operare nè in via legislativa nè in via amministrativa sulla base di competenze per materia interpretate così restrittivamente. Ciò in quanto i rapporti reali collegabili ad ogni materia implicano in modo imprescindibile il riferimento ad altre materie viciniori e connesse a quelle da regolare.

L'indirizzo in parola viene confermato dagli schemi dei decreti delegati in oggetto. Si tratta di un tentativo chiaro di depauperare le Regioni dei poteri che la Costituzione loro attribuisce. Le disposizioni suddette acquistano un significato estremamente negativo, ribadiscono l'indirizzo criticato e, quindi, tendono a far sì che gli Enti regionali sorgano in un quadro istituzionale volto a rendere questi organismi privi di sostanziale e significativa importanza.

A prescindere dalle difficoltà di un discorso volto a distinguere, secondo un criterio rigoroso ed accettabile, la materia "propria" da quella "connessa", in un mondo



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- 5 -

di rapporti necessariamente articolati che implicano collegamenti plurimi, è da notare che la stessa formulazione degli articoli in questione, non essendo volta a delineare la materia connessa, implica come interpretazione più naturale quella riduttiva e vanificatrice delle funzioni attribuite alla Regione.

D'altra parte si reputa necessario eliminare detti articoli per evitare comunque lo insorgere immediato di conflitti tra Stato e Regione, conflitti che, lungi dal risolvere positivamente i rapporti di competenza tra le due entità, finiranno fatalmente col determinare l'ingorgo del processo di realizzazione dell'ordinamento regionale.

Un'ultima considerazione va fatta in ordine al problema dei capitoli di bilancio che i decreti tendono a sopprimere od a ridurre.

Nessuna questione sui capitoli che i decreti sopprimono, grave è invece l'impostazione che tende a ridurre una serie di capitoli, senza che possa immaginarsi una ragione plausibile dell'atteggiamento volto a mantenere, in certa misura, alle amministra



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- 6 -

zioni centrali, competenze che devono essere ritenute trasferite alla Regione già sulla base delle disposizioni costituzionali e legislative.-

Ferrara

(*) E' da far presente che lo schema di decreto-delegato concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale (Interno) è immune da ogni critica.-



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

10

OSSERVAZIONI SUGLI SCHEMI DEI DECRETI DEGI
SLATIVI CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI

Gli schemi di decreti delegati con
cernenti il trasferimento alle Regioni del
le funzioni amministrative in materia di
turismo ed industria alberghiera, di assi
stenza scolastica, di musei e biblioteche,
di Enti locali, di fiere e mercati, di ac
que minerali e termali, di cave e torbiere,
di artigianato, di tranvie e linee automo
bilistiche di interesse regionale, di navi
gazione e porti lacuali, si caratterizzano
per una impostazione comune che rende i
provvedimenti omogenei nel loro contenuto.

Detta impostazione è tuttavia tale
da meritare una opposizione radicale per
due ragioni. La prima ragione è da ricer
carsi nel fatto che tutti i provvedimenti
indicati in epigrafe prevedono che il tra
sferimento del personale statale alle Regio
ni si realizzi con un diverso provvedimen
to rispetto a quello del decreto legislati
vo predisposto.



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

11
- 2 -

Si tratta, come è facilmente com
presibile, di un modo non accettabile di
impostare la fase di avvio dell'attività
regionale. Infatti la scelta operata con
i decreti delegati proposti implica un rin
vio "sine die" e non giustificato della
provvista di personale necessario per l'e
sercizio della funzione amministrativa
regionale, provvista che - d'altra parte -
proprio sulla base della legge del '53,
non può essere realizzata in modo diver-
so rispetto a quella dell'utilizzazione
del personale statale.

Per questa ragione si ritiene che
i decreti debbano essere immediatamente
integrati con le disposizioni volte a di
sciplinare contestualmente le modalità
per il trasferimento del personale che
dallo Stato deve passare alle Regioni.

La seconda ragione che ci induce
ad esprimere un giudizio severo sui testi
dei decreti delegati è di altro ordine.

Sono state inserite nei vari de-
creti disposizioni che mantengono allo
Stato le attribuzioni relative alle "mate



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

12
- 3 -

rie connesse" rispetto a quelle trasferite alla Regione, sulla base dell'art.117 Cost.

La questione delle "materie connesse" è estremamente delicata.

Un indirizzo - che si sperava ormai rovesciato con l'instaurazione dell'ordinamento regionale, e che ha finora caratterizzato l'atteggiamento dello Stato nei confronti delle Regioni a statuto speciale - ha mirato a sottrarre alle Regioni la competenza per materia, riducendone la sfera attraverso un processo di continua sottrazione di rapporti regolabili, motivata dal fatto che le "materie connesse" a quelle di competenza regionale erano da ritenersi di esclusiva competenza statale.

Con questo orientamento si è, in buona sostanza, sottratta alla Regione la possibilità di intervenire sui rapporti collegati alla materia di competenza regionale. Queste materie erano via via divenute scheletriche ed addirittura indefinibili perchè svuotate di qualsiasi contenuto e significato pratico.



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- 4 -

Infatti, non è possibile operare nè in via legislativa nè in via amministrativa sulla base di competenze per materia interpretate così restrittivamente. Ciò in quanto i rapporti reali collegabili ad ogni materia implicano in modo imprescindibile il riferimento ad altre materie viciniori e connesse a quelle da regolare.

L'indirizzo in parola viene confermato dagli schemi dei decreti delegati in oggetto. Si tratta di un tentativo chiaro di depauperare le Regioni dei poteri che la Costituzione loro attribuisce. Le disposizioni suddette acquistano un significato estremamente negativo, ribadiscono l'indirizzo criticato e, quindi, ten dono a far sì che gli Enti regionali sorgano in un quadro istituzionale volto a rendere questi organismi privi di sostanziale e significativa importanza.

A prescindere dalle difficoltà di un discorso volto a distinguere, secondo un criterio rigoroso ed accettabile, la materia "propria" da quella "connessa", in un mondo



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- 5 -

di rapporti necessariamente articolati che implicano collegamenti plurimi, è da notare che la stessa formulazione degli articoli in questione, non essendo volta a delineare la materia connessa, implica come interpretazione più naturale quella riduttiva e vanificatrice delle funzioni attribuite alla Regione.

D'altra parte si reputa necessario eliminare detti articoli per evitare comunque lo insorgere immediato di conflitti tra Stato e Regione, conflitti che, lungi dal risolvere positivamente i rapporti di competenza tra le due entità, finiranno fatalmente col determinare l'ingorgo del processo di realizzazione dell'ordinamento regionale.

Un'ultima considerazione va fatta in ordine al problema dei capitoli di bilancio che i decreti tendono a sopprimere od a ridurre.

Nessuna questione sui capitoli che i decreti sopprimono, grave è invece l'impostazione che tende a ridurre una serie di capitoli, senza che possa immaginarsi una ragione plausibile dell'atteggiamento volto a mantenere, in certa misura, alle amministra



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- 6 -

zioni centrali, competenze che devono essere ritenute trasferite alla Regione già sulla base delle disposizioni costituzionali e legislative.-

Ferrara

(*) E' da far presente che lo schema di decreto-delegato concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale (Interno) è immune da ogni critica.-

Vedi fogg. 1 e 5 16

PARERE della Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di "Beneficenza Pubblica"

La Commissione parlamentare per le questioni regionali: visto lo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "Beneficenza Pubblica" trasmesso dal Ministero per l'attuazione delle Regioni;

esaminate le osservazioni trasmesse dalle Regioni a statuto ordinario, tramite il predetto Ministero;

tenuti presenti i criteri desumibili dagli artt. 117 e 118 e della VIII^a disposizione transitoria della Costituzione, nonché dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, interpretato dall'ordine del giorno approvato dal Senato il 18/12/1970;

ritenuto che il trasferimento delle funzioni deve essere pieno ed integrale, senza riserve per lo Stato che intacchino materie di competenza regionale;

deve essere disposto tenendo conto della maggiore ampiezza che le stesse hanno assunto, delle nuove realtà e strutture sociali e della sempre più stretta connessione tra materie affini, complementari e strumentali;

deve avvenire per settori organici della pubblica amministrazione e mediante trasferimento degli uffici periferici allo Stato;

deve provvedere alla delega alle Regioni dell'esercizio di quelle funzioni amministrative residue che attualmente esercitate dagli Uffici statali, che vengono trasferiti alle Regioni stesse,

./.

non possono idoneamente essere più esercitate dallo Stato, anche se restano di sua competenza;

E S P R I M E

sullo schema di decreto delegato in esame il seguente parere:

Nel campo in esame negli ultimi anni si è verificata una così ampia evoluzione degli orientamenti e dei principi, che oggi l'intervento assistenziale si ritiene debba essere superato attraverso una nuova organizzazione dei servizi sociali, quale settore della sicurezza sociale, organicamente collegato non solo con i servizi sanitari e con la previdenza ma con le politiche sociali della casa, della scuola, della famiglia, ecc. Per questo il trasferimento di competenze, sulla base dell'attuale legislazione, è in qualche modo anacronistico poiché la legge quadro di riforma per la quale di recente anche il Senato ha approvato un o.d.g. che impegna il Governo alla scadenza del 31 dicembre 1971, avrebbe dovuto precedere e non seguire il decreto delegato.

Osservazioni generali.

La definizione della materia della "beneficenza pubblica" è necessaria ai fini della formulazione del testo del decreto delegato, soprattutto perché occorre dirimere se essa debba essere intesa letteralmente o come sinonimo di assistenza sociale.

La identità tra i due termini è confortata dalle fonti legislative fondamentali in materia di assistenza sociale che si sono susseguite nel tempo e hanno parlato sempre, indifferentemente e come endiadi, di assistenza pubblica, assistenza sociale, beneficenza pubblica (legge 30 agosto 1862 n.753; legge 17 luglio 1890 n.6972; R.D. 30 dicembre 1923 n.2841, D.L. Luogotenenziale 1945).

Una autorevole e recente interpretazione sulla coincidenza concettuale tra "assistenza pubblica" e "assistenza sociale" è data dalla nota preliminare al bilancio 1970 del Ministero degli Interni, che occorre riportare, per la sua convincente chiarezza:

./.



"La considerazione globale e panoramica dell'assistenza pubblica, intesa come complesso di strutture e di attività, oggetto di responsabilità primaria e direzionale del Ministero dell'interno (omissis) comporta un'evidente coincidenza concettuale tra l'assistenza sociale ivi menzionata e l'assistenza pubblica, per cui ai relativi servizi deve ascriversi il carattere di necessità e di validità non transeunte".

Tali attributi del sistema assistenziale sono confermati anche nel programma di sviluppo economico nazionale di cui alla legge 27 luglio 1967 n.685.

° °

Le osservazioni delle Regioni sono praticamente unanimi; in larga misura esse sono degne di approvazione, salvo due notazioni di fondo:

a) alcune delle proposte di modifica dello schema di decreto trovano di fatto accoglimento in altri decreti connessi a quello della beneficenza, per la non facile delimitazione dei compiti (assistenza sanitaria, assistenza scolastica, istruzione professionale);

b) alcuni rilievi di carattere generale, pur giusti e ripresi nelle considerazioni generali del presente parere, attingono però alla materia della legge quadro di riforma, e pur troppo non possono trovare accoglimento nei limiti del decreto delegato.

° °

Esaminando ora in concreto il contenuto dello schema di decreto delegato alla luce degli orientamenti generali sopra esposti, si osserva:

1) Lo schema contiene una interpretazione restrittiva del concetto e dei contenuti della espressione "beneficenza pubblica". Conseguentemente viene trasferita sostanzialmente alle regioni solo una parte delle funzioni amministrative riguardanti le attuali competenze del Ministero degli interni.

Ciò va raffrontato con l'art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281 che, stabilendo i criteri per la attribuzione del

./.



le competenze alle Regioni, recita: "il trasferimento delle funzioni statali alle regioni avverrà per settori organici di materia e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato".

E' evidente che molti compiti degli Enti pubblici nazionali di assistenza sono identici, e coincidono con quelli della beneficenza pubblica sia pure restrittivamente intesa, e pertanto si rischia di moltiplicare a livello regionale, le disfunzioni dell'attuale gestione dell'assistenza.

Comunque, anche se non possono considerarsi come organi dello Stato alcuni Enti pubblici nazionali di assistenza a base associativa (quindi intrasferibili), non si potrà negare che lo Stato nei confronti degli Enti pubblici ha funzioni di finanziamento, di vigilanza e di controllo, funzioni che in quanto funzioni statali devono essere attribuite alle Regioni ai sensi del citato art. 17 della legge 16 maggio 1970 n.281.

Il sottrarre poi alle regioni la vigilanza e il finanziamento relativi agli enti pubblici assistenziali che hanno sfera di azione ultra-regionale (art. 3 punto 2) significa contrastare quanto disposto dalla legge sulla finanza regionale e proporre un inopportuno criterio di duplicazione amministrativa.

2) Il trasferimento non può non riguardare anche le funzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei Comitati di soccorso e delle istituzioni private di assistenza, in quanto siano già oggi sottoposte alla vigilanza di organi locali (Prefetto, comitato provinciale di assistenza e beneficenza, ecc.). Poteri di vigilanza sono altresì attribuiti all'ONMI che ha, tra l'altro, "facoltà di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indirizzandone le attività secondo i più urgenti bisogni della popolazione locale (art. 6 R.D. 24 dicembre 1934 n.2316)". E' ovvio che tale attività si svolgerà, do po il trasferimento delle funzioni statali alle regioni, sotto la vigilanza e la direzione delle regioni stesse.

3) All'art. 5 (primo comma) dello schema si richiama il parere più volte espresso nell'esame di altri schemi a proposito del corretto esercizio del potere statale di indirizzo e coordinamento.

./.



Lo stesso art. 5 stabilisce poi il principio dell'accentramento nel Ministero degli interni di tutte le competenze in materia assistenziale, ciò che non rientra evidentemente negli scopi del decreto delegato, ma riguarda semmai una ripartizione delle funzioni tra i vari Ministeri.

4) Agli organi statali dovrebbero invece competere, gli studi e le altre attività relative alle funzioni di indirizzo e di coordinamento e di programmazione nazionale.

5) Va ancora rilevata la necessità di trasferire espressamente tutti i poteri attribuiti attualmente ai Prefetti in materia di beneficenza pubblica.

o
o

Altro problema di carattere generale sul quale la stessa relazione introduttiva allo schema di decreto delegato richiede il contributo della Commissione parlamentare è quello relativo alla eventuale competenza regionale in ordine alle istituzioni private di beneficenza.

A tale scopo si può rilevare che una risposta implicita è già contenuta nella citata nota introduttiva al bilancio dell'interno 1970, nel senso della inscindibilità della materia. Ne consegue che la competenza delle regioni in materia di beneficenza pubblica (art. 117 cost.) potrà e dovrà esercitarsi anche nei confronti delle attività delle istituzioni di assistenza privata in quanto tali attività rivestano caratteri di servizio pubblico.

Pertanto, fermo restando che l'assistenza privata è libera, la natura del soggetto (pubblico o privato) non ha rilievo ai fini della ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni. Ha rilievo invece ai fini della determinazione in concreto delle competenze regionali, che nei confronti degli enti privati saranno esattamente e puntualmente quelle oggi attribuite ed esercitate dagli organi statali.

Va notato del resto che la legislazione vigente conferma tale interpretazione. Ad esempio, il decreto luogotenenziale numero 173 del 1945 relativo ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, attribuisce anche competenze nei confronti delle istituzioni private.

./.

E' appena necessario aggiungere che il richiesto "contributo" delle regioni al controverso problema è stato espresso unanimemente nel senso sopra esposto.

Va poi ancora una volta ribadito che inopportuno è il rinvio del trasferimento del personale, sul quale non si è in grado di esprimere un parere.

Per quanto attiene ai capitoli di bilancio ed alle quote da trasferire si rileva che l'elenco annesso allo schema prevede solo un parziale trasferimento delle voci relative a talune competenze del Ministero dell'interno. Esse vanno integrate secondo le modifiche proposte al testo, anche per quanto attiene ad altri Ministeri e comunque vanno rapportate alla previsione del 1972, la quale assomma, per il solo Ministero dell'interno, ad oltre 130 miliardi rispetto ai 103 del 1971.

Inoltre, vanno tenute presenti le attività di assistenza che altri Ministeri svolgono con fondi provenienti dai rispettivi bilanci. Se ne dà una parziale esemplificazione:

- Ministero del lavoro, che svolge attività di assistenza alle famiglie dei lavoratori, per le migrazioni interne (lavoratori e relative famiglie), per l'invio di minori in colonia, per la assistenza alle famiglie delle emigrate all'estero, ai lavoratori rimpatriati ed ai loro familiari, ai lavoratori infortunati, agli orfani dei lavoratori, agli anziani del lavoro ed agli invalidi del lavoro.
- Ministero di grazia e giustizia, che esercita funzioni in materia di assistenza sociale ai carcerati, ai liberati dal carcere ed ai loro familiari, in materia di rieducazione dei minorenni (istituti di rieducazione e uffici di servizio sociale).
- Ministero delle finanze, cui spetta l'erogazione di sussidi assistenziali per mezzo della ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

./.

- Ministero dei lavori pubblici, cui compete l'intervento di pronto soccorso per pubbliche calamità e la gestione dei ricoveri.
- Ministero della marina mercantile, cui spetta l'assistenza e il ricovero di orfani di marittimi, l'assistenza alla gente di mare e ai lavoratori portuali, l'assistenza (case di riposo, orfanotrofi) ed i sussidi ai pescatori.
- Cassa del Mezzogiorno, che esercita anche funzioni dirette e indirette di assistenza.

° ° °

I rilievi di carattere generale e le osservazioni particolari sullo schema in esame, non possono che accrescere la convinzione dell'urgenza di una globale riforma del settore, che tra l'altro comporta ormai un superamento concettuale della beneficenza pubblica e dell'assistenza, nel quadro dei servizi sociali per i cittadini, come dovere della comunità e come diritto per i singoli e per le famiglie, in un sistema di sicurezza sociale coordinato alle politiche sociali dei singoli settori.

Tuttavia, pur nei limiti consentiti al decreto delegato, non si può rinunciare ad apportare sostanziali modifiche allo schema in esame, perchè esso almeno non contrasti con i principi generali cui ci siamo inizialmente riferiti, nè determini ulteriori motivi di frammentazione, in un settore già caotico, nè ostacoli la ulteriore e - auspichiamo - rapida approvazione della legge-quadro e di riforma.

° ° °



Osservazioni agli articoli

In ordine ai singoli articoli si propone pertanto quanto segue:

Art. 1: l'elencazione di cui al secondo comma va introdotta con le parole "tra l'altro" in luogo di quelle "in particolare", per sottolinearne il carattere esemplificativo.

Alla lettera a) sopprimere le parole finali "che operano nel territorio regionale".

Va aggiunto un'alea del seguente tenore: "i comitati di soccorso e le istituzioni private di beneficenza in quanto soggette a vigilanza per motivi assistenziali in base alle vigenti leggi, o in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici".

La lettera c) va completata con la seguente aggiunta: "nel caso di controversia tra enti di diverse Regioni, la competenza a decidere spetterà alla Regione in cui ricade il luogo di nascita di chi ha usufruito della ospitalità".

La lettera e) va così modificata: "L'assistenza agli anziani ed agli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni previste dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza; rette per l'ospitalità dei minori presso istituti educativo-assistenziali".

Vanno altresì aggiunti i casi seguenti:

- assistenza agli ex carcerati e alle loro famiglie, ai cittadini profughi e rimpatriati, agli orfani di guerra e alle categorie post belliche;
- la concessione di sovvenzioni di assistenza e beneficenza previste dalle leggi vigenti;
- la vigilanza sulle federazioni provinciali dell'ONMI, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 5 settembre 1938, n.2008;
- e comunque tutte le funzioni esercitate dai prefetti in materia di beneficenza pubblica, nonché le attribuzioni esercitate dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza, ivi comprese le erogazioni e sovvenzioni dei comitati stessi ai sensi del D.L.L. 22 marzo 1945, n. 173 e successive modificazioni.



Per quanto riguarda l'ultimo comma, esso va limitato alle prime tre righe, sostituendo le parole "dalle Regioni" a quelle "dagli organi regionali di controllo" ecc.

Articolo 2: nulla da osservare.

Articolo 3: Non è accettabile la riserva, espressa con le parole "fino a quando non sarà emanata la legge quadro di riforme dell'assistenza sociale", che vanno pertanto soppresse. Non può infatti imputarsi alle Regioni la carenza o il ritardo della legge quadro. Può invece accettarsi la permanenza di competenza statale sui punti 1), 3) sopprimendo le parole da "nonchè" alla fine; 4) sopprimendo le parole "italiani e" nonché tutta la frase finale a cominciare dalle parole "e dei rimpatriati"; 5) e 6), quest'ultimo modificato come segue:

"agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali".

Resterebbe così soppresso il punto 2), che attiene alla questione degli enti nazionali a finalità completamente o parzialmente assistenziali, su cui esercitano poteri di tutela e di vigilanza la Presidenza del Consiglio o determinati Ministeri (ENAOI, ONPI, ONAIRC, ONIG, ONOG, ENAL, ONMI, ecc.). A questo proposito la Commissione conferma l'avviso altre volte espresso che, mentre debbono ritenersi fermi i compiti di tutela dello Stato sulle sedi ed amministrazioni centrali, le attività assistenziali svolte perifericamente debbono ritenersi sottoposte alla vigilanza delle Regioni come succedute allo Stato nelle attribuzioni in atto. In caso di enti a dimensione pluriregionale, la tutela spetterà alla Regione ove ha sede legale l'ente.

Questo prevalente avviso non è stato peraltro condiviso da taluni Commissari, secondo i quali alle Regioni dovrebbero essere trasferite le funzioni stesse degli enti ritenuti strumentali dello Stato.



A questo punto la Commissione, non essendo prevista nello schema alcuna ipotesi di delega di funzioni residue, ravvisa l'opportunità che vi si provveda in connessione con il trasferimento alle Regioni dei Comitati provinciali per la assistenza e la beneficenza (funzionanti presso le prefetture), cui spettano le funzioni già prima richiamate ed ora doverosamente trasferite alle Regioni. Tra le funzioni residue di tali Comitati vi sono quelle di accertamento delle condizioni per l'erogazione delle prestazioni economiche a carattere continuativo in favore dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. Di tali funzioni appunto si suggerisce la delega alle Regioni.

Per connessione di argomento, si propone che siano delegate alle Regioni le funzioni delle apposite Commissioni provinciali di accertamento, che siedono presso gli uffici del medico provinciale, di cui è previsto il trasferimento alle Regioni col decreto delegato sull'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Articolo 4: nessun rilievo.

Articolo 5: il primo comma è da formulare secondo il parere già più volte espresso. Il secondo comma va soppresso, essendo sufficiente la previsione del terzo comma.

Articolo 6: si rinvia al parere più volte espresso in argomento.

Articolo 7: Nessun rilievo sul testo proposto.

E' però stato sollevato a questo proposito il rilievo che nessun trasferimento di uffici periferici dello Stato è stato predisposto in materia in contrasto con la prescrizione dell'articolo 17 della legge n. 281, e ciò benchè esistano, presso le prefetture, apposite divisioni per l'assistenza e la beneficenza, dotate di personale specializzato e di indispensabili archivi.



La Commissione esprime l'avviso che tali uffici possano quanto meno essere scorporati per essere trasferiti alle Regioni. Analoga soluzione potrebbe essere studiata per gli uffici periferici dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali, semprechè possano essere superate le perplessità (emerse anche in Commissione) connesse al carattere speciale del patrimonio di detta amministrazione, ed all'incerto carattere organico (statale?, comandato?) del relativo personale.

Articolo 8: dovranno essere reperiti ed indicati anche i capitoli relativi all'attività assistenziale svolta da altri Ministeri oltre quello dell'Interno.

Nessun nuovo rilievo sui residui articoli.

Art. 1

I decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all'art.17 della legge 16.5.1970,n.281, per regolare il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII^a transitoria della Costituzione delle funzioni ad esse attribuite dall'art.117 della Costituzione, hanno effetto dal 1° aprile 1972.

Dalla stessa data avrà inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni trasferite e sarà provveduto all'iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art.8 della legge 16.5.1970,n.281, che per l'anno 1972 viene raggugliato ai nove dodicesimi dell'importo risultante dall'applicazione delle norme contenute nello stesso articolo.

Art. 2

Il Ministro per il Tesoro é autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni relative all'iscrizione del fondo comune ed alla soppressione o riduzione degli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, in ottemperanza a quanto stabilito nei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

Art. 3

Le Amministrazioni dello Stato, sui fondi iscritti nei rispettivi stati di previsione per l'anno 1972, relativi a funzioni da trasferire alle Regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono assumere impegni fino a concorrenza dei tre dodicesimi degli stanziamenti risultanti dallo schema di bilancio di previsione per lo stesso anno 1972 presentato al Parlamento il 31 luglio 1971 e dalle successive variazioni apportate con decreti del Ministro per il Tesoro per l'attuazione di particolari provvedimenti legislativi.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e viene presentato al Parlamento per la conversione in legge.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Il Sottosegretario di Stato
 per l'attuazione delle Regioni

Al Prof. Fossa

31

Roma, 11 26 AGO. 1970

RISERVATA-PERSONALE

Caro De Martino,

mi è particolarmente gradito allegarti alla presente un esemplare della lettera da me inviata ai nostri compagni Consiglieri Regionali riguardante alcuni punti essenziali sui problemi concreti che dovremo affrontare con l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario.

Come in passato ti ho già detto, anche telefonicamente, questo nostro Ufficio Regioni, per lo svolgimento ordinato e per un proficuo lavoro necessita del completamento e dell'istituzione delle opportune strutture.

Nella tua qualità di capo della Delegazione del nostro Partito al Governo, conto, come sempre, sul tuo autorevole appoggio.

Ringraziandoti sempre di tutto, l'occasione mi è gradita, caro De Martino, per salutarti con la più viva cordialità.

(Sen. Francesco Fossa)

All.1

On. Prof. Francesco DE MARTINO
 Vice Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 R O M A

T/sm



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
per l'attuazione delle Regioni

Roma, lì 18 agosto 1970

AI CONSIGLIERI REGIONALI

LORO SEDI

Cari Consiglieri,

con la ripresa dell'attività governativa e con il preminente problema della concreta attuazione delle Regioni a Statuto Ordinario, desiderando aprire con voi un contatto diretto ai fini di una reciproca e proficua collaborazione, qui di seguito espongo alcuni punti essenziali sui problemi concreti che dovremo affrontare:

"Da tempo vengono sollevate, sia in sede dottrinarica sia in sede politica, sempre più vivaci e consistenti obiezioni alla validità della legge n.62 del 1953 per quanto riguarda la sua aderenza allo spirito delle norme costituzionali e per la sua non sufficiente aderenza alla realtà politica che si è venuta determinando nel Paese dall'epoca della sua emanazione (circa vent'anni fa).

La conferma di quanto sopra si è avuta anche in occasione delle prime riunioni di alcuni Consigli Regionali con le eccezioni sollevate da vari Consiglieri.

La più significativa si è avuta nella riunione della Giunta della Regione Lombarda, dove la Giunta medesima ha conferito mandato al Presidente perché promuova d'intesa con altre Regioni la impugnativa avanti la Corte Costituzionale di talune disposizioni della legge n°62 del 1953 e della legge finanziaria regionale 15 maggio 1970, n°281 in relazione - per quest'ultima - alle numerose osservazioni sollevate alla legge stessa nella recente discussione in Parlamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
per l'attuazione delle Regioni

Premesso quanto sopra e tenuto presente che al primo adempimento urgente, cioè alla nomina dei Commissari governativi, si è già provveduto, occorre porre in essere i seguenti altri adempimenti per avviare l'ordinamento regionale verso una concreta e effettiva e sollecita realizzazione:

- 1) Nomina delle Commissioni di Controllo sulle Amministrazioni Regionali, previste dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62. Tali Commissioni sono presiedute dal Commissario di Governo ed hanno compiti di controllo sugli atti della Regione. La loro istituzione ha carattere di estrema urgenza poichè i primi atti già in corso degli Organi Regionali non possono diventare efficaci;
- 2) Predisposizione di uno schema di disegno di legge di modifica della legge n. 62 del 1953, previo studio approfondito delle varie situazioni determinatesi e delle quali si è fatto sopra cenno;
- 3) predisposizione di uno schema di d.d.J. sull'ordinamento dell'ufficio e sulle attribuzioni del Commissario del Governo, attese le necessità di disciplinare chiaramente i compiti di questo importante organo dello Stato operante nell'ambito della Regione;
- 4) preparazione degli schemi di provvedimento per l'attuazione della delega contenuta nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni, degli Uffici e del Personale nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

Tale delega interessa direttamente le seguenti Amministrazioni: Interno, Finanze, Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici, Agricoltura e Foreste, Trasporti e Aviazione Civile, Industria Commercio e Artigianato, Lavoro e Previdenza Sociale, Partecipazioni Statali, Sanità e Turismo e Spettacolo.

A questo riguardo si fa presente che è in corso il reperimento dei dati sia direttamente presso le Amministrazioni interessate sia presso altre fonti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
per l'attuazione delle Regioni

Al riguardo va sottolineato che la delega al Governo per l'emanazione dei Decreti Delegati ha la durata di un biennio già decorrente dal 6 giugno 1970. Ne deriva l'esigenza di procedere con ogni urgenza attesi i tempi brevi a disposizione e le gravi conseguenze cui si andrebbe incontro ove la delega non dovesse essere rispettata. I Consigli Regionali, infatti, potrebbero, in tali ipotesi, cominciare ugualmente la loro attività legislativa attingendo ai principi generali desumibili dalla legislazione vigente.

Per talune materie, poi, in relazione alla loro importanza e complessità, dovranno essere tempestivamente predisposti e presentati in Parlamento le cosiddette leggi cornice al fine di poterne ottenere l'approvazione in tempo utile per un'ordinata attuazione della delega legislativa.

- 5) Cooperazione alla predisposizione degli Statuti perché, salva ogni autonomia regionale, i relativi contenuti siano, per quanto possibile, uniformi;
- 6) necessità di accelerare l'approvazione parlamentare di alcuni importanti disegni di legge connessi con l'attuazione dell'ordinamento regionale e concernenti:
 - a) - l'istituzione dei tribunali Amministrativi Regionali (atto Camera n. 434);
 - b) - l'istituzione delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti (atto Senato 752);
 - c) - le norme sulla programmazione economica (atto Senato n. 180).

Per lo svolgimento ordinato e proficuo del lavoro concernente l'attuazione dell'ordinamento regionale, si impone, altresì, il completamento dell'Ufficio di recente istituzione, con le opportune strutture; il coordinamento dei vari uffici interessati alla materia, nonché, in prosieguo, l'unificazione in un unico organismo operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio, delle competenze e delle funzioni riguardanti l'ordinamento regionale.+

Con i più fraterni saluti.

(Sen. Francesco Fossa)

INTERNO
(22.3.71)

RELAZIONE allo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni e istituto ordinario delle funzioni statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale.-

Lo schema di decreto delegato in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art.17 della legge 16 maggio 1970, n.231, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 13 dicembre 1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Il provvedimento prevede il trasferimento integrale della materia alle Regioni. Ovviamente il passaggio delle funzioni amministrative è limitato a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente. Non risultano quindi compresi nè istituiti od organi nuovi nè enunciati principi fondamentali di legislazione nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate eventualmente con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Ai fini dell'esatta delimitazione del contenuto del provvedimento delegato giova premettere alcuni cenni sulle funzioni in atto esercitate dallo Stato nelle materie suddette.

Circoscrizioni comunali

Sotto l'aspetto della delimitazione territoriale delle circoscrizioni la materia concerne: a) l'aggregazione o riunione di Comuni; b) l'ampliamento di un Comune con l'incorporazione di territori di altri Comuni; c) l'erezione in Comune di una frazione; d) il distacco di una frazione da un Comune e la sua aggregazione ad un altro; e) la determinazione e la rettificazione di confini.

Tali attività sono ora disciplinate dal T.U. 3 marzo 1934, n.383, il quale all'art.17 pone una norma di carattere generale secondo cui le variazioni delle circoscrizioni sono regolate per legge, salvi i casi di carattere eccezionale determinati dal Titolo II dello stesso T.U. e dalla legge 15 febbraio 1953, n.71 (ricostituzione dei Comuni soppressi dal fascismo), nei quali è consentito di provvedere in via amministrativa.

Pure in via amministrativa sono decise le contestazioni di confini tra Comuni, sono disposte le modificazioni delle denominazioni di Comuni, frazioni e borgate e sono determinate le sedi municipali.

Nell'ambito della materia attribuita alla regione rientrano anche le funzioni esercitate dagli organi statali per la sistemazione dei rapporti tra Comuni a seguito di variazioni circoscrizionali e per l'autorizzazione a Comuni riuniti o aggregati e a frazioni, nei confronti del Comune di cui fanno parte, a tenere separate le rendite patrimoniali e passività e le spese concernenti determinati servizi pubblici.

Polizia locale urbana e rurale

Le funzioni amministrative in materia sono attribuite dalle norme vigenti ai Comuni i quali, ai sensi degli artt.109 e 110 del Regolamento 12 febbraio 1911, n.297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, stabiliscono, con propri regolamenti, norme di polizia urbana e di polizia rurale. La connessa attività di esecuzione è espletata dai Comuni stessi e le relative spese a loro carico sono dichiarate obbligatorie (art.91, lett.c) del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383).

I compiti svolti dallo Stato sul piano amministrativo nella materia concernono essenzialmente il controllo dell'attività dei Comuni e segnatamente dei regolamenti, che, a termini dell'articolo 5 e seguenti della legge 5 giugno 1947, n.530, sono soggetti all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

In base poi all'art.102 del T.U.del 1934 il Prefetto trasmette al Ministro competente copia dei regolamenti comunali riguardanti, tra l'altro, la polizia locale dopo che siano stati approvati dalla G.P.A.- Il Ministro può annullarli in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, per motivi di legittimità.

Con riferimento alle funzioni eselencate, che esauriscono la competenza statale stabilita dall'ordinamento vigente nelle materie in questione, deve essere disposto il trasferimento previsto dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n.281.

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, il cui art.1 riassume le attribuzioni statali che passano alla Regione in tema di circoscrizioni comunali.

Si è ritenuto opportuno specificare, sia pure con formula sintetica, le funzioni trasferite ad evitare incertezze sull'esatta portata della presente norma.

L'art.2 prevede il trasferimento ai competenti organi delle Regioni a statuto ordinario dei controlli sui regolamenti in materia di polizia locale urbana e rurale.

Ai fini dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento spettante allo Stato, è previsto che gli organi regionali di controllo debbano trasmettere al Ministero dell'Interno copia dei regolamenti stessi e degli eventuali atti di modifica.

Infine, vengono fatte salve le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.

L'art.3 provvede in ordine all'invio alle Regioni degli atti occorrenti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Non si è ravvisata la possibilità di disporre il passaggio di uffici e relativo personale, poichè le attribuzioni considerate nel presente schema comportano, sia presso le Prefetture che presso il Ministero dell'Interno, un limitato volume di affari che rappresenta una parte esigua del lavoro svolto dagli uffici cui le attribuzioni stesse sono affidate. Non deve nemmeno prevedersi la soppressione o riduzione di capitoli del bilancio statale in relazione all'art.18 della legge 16 maggio 1970, n.281, poichè nel bilancio stesso non sono iscritti stanziamenti destinati alle funzioni ricadenti nelle materie

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale.

ART. 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine alla variazione delle circoscrizioni comunali e loro denominazioni; alla contestazione di confini; alla determinazione delle sedi municipali; alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali; alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra Comuni riuniti o aggregati; alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei Comuni cui appartengono.--

ART. 2

I controlli sui regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale sono esercitati dai competenti organi delle Regioni a statuto ordinario.

Ai fini dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento spettante allo Stato, gli organi regionali di controllo sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'Interno copia dei regolamenti anzidetti e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.--

ART. 3

Le Prefetture trasmettono, con elenchi descrittivi, alle competenti Regioni, gli atti e documenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni di cui agli articoli precedenti.-

RELAZIONE allo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale.-

Lo schema di decreto delegato in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art.17 della legge 16 maggio 1970, n.231, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 13 dicembre 1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Il provvedimento prevede il trasferimento integrale della materia alle Regioni. Ovviamente il passaggio delle funzioni amministrative è limitato a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente. Non risultano quindi compresi nè istituiti od organi nuovi nè enunciati principi fondamentali di legislazione nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate eventualmente con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Ai fini dell'esatta delimitazione del contenuto del provvedimento delegato giova premettere alcuni cenni sulle funzioni in atto esercitate dallo Stato nelle materie suddette.

Circoscrizioni comunali

Sotto l'aspetto della delimitazione territoriale delle circoscrizioni la materia concerne: a) l'aggregazione o riunione di Comuni; b) l'ampliamento di un Comune con l'incorporazione di territori di altri Comuni; c) l'erezione in Comune di una frazione; d) il distacco di una frazione da un Comune e la sua aggregazione ad un altro; e) la determinazione e la rettifica di confini.

Tali attività sono ora disciplinate dal T.U. 3 marzo 1934, n.383, il quale all'art.17 pone una norma di carattere generale secondo cui le variazioni delle circoscrizioni sono regolate per legge, salvi i casi di carattere eccezionale determinati dal Titolo II dello stesso T.U. e dalla legge 15 febbraio 1953, n.71 (ricostituzione dei Comuni soppressi dal fascismo), nei quali è consentito di provvedere in via amministrativa.

Pure in via amministrativa sono decise le contestazioni di confini tra Comuni, sono disposte le modificazioni delle denominazioni di Comuni, frazioni e borgate e sono determinate le sedi municipali.

Nell'ambito della materia attribuita alla Regione rientrano anche le funzioni esercitate dagli organi statali per la sistemazione dei rapporti tra Comuni a seguito di variazioni circoscrizionali e per l'autorizzazione a Comuni riuniti o aggregati e a frazioni, nei confronti del Comune di cui fanno parte, a tenere separate le rendite patrimoniali e passività e le spese concernenti determinati servizi pubblici.

Polizia locale urbana e rurale

Le funzioni amministrative in materia sono attribuite dalle norme vigenti ai Comuni i quali, ai sensi degli artt.109 e 110 del Regolamento 12 febbraio 1911, n.297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, stabiliscono, con propri regolamenti, norme di polizia urbana e di polizia rurale. La connessa attività di esecuzione è espletata dai Comuni stessi e le relative spese a loro carico sono dichiarate obbligatorie (art.91, lett.c) del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383).

I compiti svolti dallo Stato sul piano amministrativo nella materia concernono essenzialmente il controllo dell'attività dei Comuni e segnatamente dei regolamenti, che, a termini dell'articolo 5 e seguenti della legge 5 giugno 1947, n.530, sono soggetti all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

In base poi all'art. 102 del T.U. del 1954 il Prefetto trasmette al Ministro competente copia dei regolamenti comunali riguardanti, tra l'altro, la polizia locale dopo che siano stati approvati dalla G.P.A. Il Ministro può annullarli in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, per motivi di legittimità.

Con riferimento alle funzioni delegate, che esauriscono la competenza statale stabilita dall'ordinamento vigente nelle materie in questione, deve essere disposto il trasferimento previsto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, il cui art. 1 riassume le attribuzioni statali che passano alla Regione in tema di circoscrizioni comunali.

Si è ritenuto opportuno specificare, sia pure con formula sintetica, le funzioni trasferite ad evitare incertezze sull'esatta portata della presente norma.

L'art. 2 prevede il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni degli organi statali in materia di polizia locale urbana e rurale. In particolare viene stabilito che i controlli sui regolamenti di polizia locale urbana e rurale vengono esercitati dagli organi regionali.

L'art. 3 provvede in ordine all'invio alle Regioni degli atti occorrenti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Non si è ravvisata la possibilità di disporre il passaggio di uffici e relativo personale, poichè le attribuzioni considerate nel presente schema comportano, sia presso le Prefetture che presso il Ministero dell'Interno, un limitato volume di affari che rappresenta una parte esigua del lavoro svolto dagli uffici cui le attribuzioni stesse sono affidate. Non deve nemmeno prevedersi la soppressione o riduzione di capitoli del bilancio statale in relazione all'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, poichè nel bilancio stesso non sono iscritti stanziamenti destinati alle funzioni ricadenti nelle materie di cui trattasi.-

SUNTA DI DECRETO DELIBERATO concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale.

ART. 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine alla variazione delle circoscrizioni comunali e loro denominazioni; alla contestazione di confini; alla determinazione delle sedi municipali; alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali; alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra Comuni riuniti o aggregati; alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei Comuni cui appartengono.-

ART. 2

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni degli organi statali in materia di polizia locale urbana e rurale, ivi compresi i controlli sui regolamenti comunali nella suddetta materia.--

ART. 3

Le Prefetture transmettono, con elenchi descrittivi, alle competenti Regioni, gli atti e documenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni di cui agli articoli precedenti.-

TURISMO
(22.3.71)

RELAZIONE allo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera.-

Lo schema di decreto delegato in materia di turismo ed industria alberghiera è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art.17 della legge 16 maggio 1970,n.281, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato,nella seduta del 18 dicembre 1970,a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Il provvedimento prevede il trasferimento integrale della materia alle Regioni nella considerazione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato. Il passaggio delle funzioni amministrative è limitato a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente. Non risultano quindi compresi né istituti od organi nuovi né enunciati principi fondamentali di legislazione nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate eventualmente con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Lo schema predisposto consta di undici articoli. Esso disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di personale statali e comprende la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bilancio dello Stato.

In ordine al contenuto delle singole disposizioni previste dai vari articoli si rileva in particolare:

- 1.-il passaggio integrale alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera (art.1). Delle principali attribuzioni trasferite viene data un'elencazione nell'articolo stesso;
 - 2.-il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative (comprese la vigilanza e la tutela) esercitate dagli organi statali in ordine agli Enti provinciali del Turismo ed alle Aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, soggiorno o turismo ed alle altre istituzioni e organizzazioni locali nel settore del turismo (art.1, lettera c/).
- In atto gli Enti provinciali del Turismo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del Turismo che approva gli atti di maggiore rilievo (deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione concernenti le direttive generali ed i programmi di attività, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili, nonché il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico, quest'ultimo di concerto con il Ministro del Tesoro). Parimenti, le Aziende di cura, soggiorno o turismo sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Turismo che si esplica mediante l'approvazione da parte del Prefetto della Provincia, sentito il parere dell'Ente provinciale del Turismo, delle deliberazioni analoghe a quelle sopraindicate per gli E.P.T., salvo quelle concernenti il regolamento del personale che sono sottoposte direttamente all'approvazione del Ministro del Turismo. Avverso i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro medesimo.
- E' previsto nel provvedimento che le dette competenze di controllo del Prefetto vengano esercitate dal Comitato di cui al Capo III del Titolo V della legge 10 febbraio 1953, n.62. Resta ferma la vigente disciplina relativa ai Collegi dei Revisori che risponde alla salvaguardia dell'interesse pubblico generale ed alle esigenze di carattere unitario inerenti alla finanza pubblica.

- 3.-il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali relative al riconoscimento e revoca delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla loro classificazione ed alla determinazione delle località di interesse turistico, precisando che i relativi provvedimenti saranno adottati, per quanto attiene alla materia tributaria, sentito il Ministero delle Finanze (art.1, lettera d);
- 4.-il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio salvo per quanto concerne il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere che intendano gestire le agenzie stesse in Italia (art.1, lettera e);
- 5.-il mantenimento dell'attuale decentramento alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali in materia di turismo, nonché la conservazione agli Enti locali delle funzioni attualmente esercitate fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali (art.2);
- 6.-la riserva dei rapporti turistici di carattere internazionale allo Stato che vi provvede anche a mezzo dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, il quale continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse delle Regioni (art.3). A tale riguardo appare opportuno che con apposita norma venga prevista l'integrazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente con rappresentanti delle Regioni;
- 7.-la permanenza della competenza statale in ordine agli enti nazionali operanti nel settore del turismo (art.4);

- 8.-la salvaguardia delle attribuzioni statali in materia di difesa nazionale e di pubblica sicurezza e nelle altre materie non indicate nell'art.117 della Costituzione, come quelle connesse al turismo ed all'industria alberghiera (art.5). Trattasi, in particolare, delle attribuzioni del Ministero dell'Interno in materia di attività di pubblica sicurezza sugli alberghi, locande, ecc. e sulle agenzie di viaggio, del Ministero della Difesa in ordine ai rifugi alpini nelle zone militarmente importanti, del Ministero del Tesoro in materia di credito turistico alberghiero, ecc.;
- 9.-la determinazione delle forme di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato che risulta conforme all'art.17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato. Verrà assicurata uniformità di criteri nella classificazione degli alberghi, pensioni e locande e nella determinazione delle tariffe alberghiere. Le Regioni comunicano periodicamente al Ministero del Turismo e dello Spettacolo i programmi di massima dell'attività nel settore del turismo. E' previsto altresì lo scambio di dati ed informazioni tra le Amministrazioni regionali e gli organi statali (art.6);
- 10.-la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso all'atto del trasferimento delle funzioni che comportino oneri a carico dei bilanci statali precedenti il trasferimento stesso. Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile (art.7);
- 11.-la determinazione, con tabella annessa al decreto, del contingente di personale statale da trasferire ed il rinvio a separato provvedimento della disciplina del passaggio del personale stesso al quale viene assicurata la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati statali

giurista

12.-la determinazione dei capitoli di spesa da sopprimere o da ridurre nel bilancio dello Stato,peraltro da aggiornare in relazione al definitivo contenuto del presente decreto,relativi sia a spese inerenti al turismo sia ad interventi nel settore dell'industria alberghiera,nonchè la determinazione delle spese aggiuntive conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni (artt.9 e 10).

Per quanto riguarda in particolare la spesa per l'industria alberghiera trattasi delle ultime annualità autorizzate per l'anno 1972 dalla legge 12 marzo 1968, n.326. In proposito,è da tener presente che alla eventuale successiva effettuazione di interventi finanziari da parte dello Stato in tale settore sopperiscono le disposizioni dell'art.9 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo) e dell'art.12 (contributi speciali) della legge 16 maggio 1970, n.281;

13.-l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal 1° gennaio 1972 (art.11).-

TURISMO
(22.3.71)

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera.-

ART. 1

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

- a)-la programmazione, lo sviluppo e la incentivazione del turismo regionale;
- b)-la organizzazione di manifestazioni turistiche, che si svolgono nel territorio regionale, anche se a carattere interregionale oppure aventi rilevanza nazionale od internazionale;
- c)-gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, nonché le altre istituzioni ed organizzazioni locali operanti nel settore del turismo. Rimangono peraltro ferme le norme vigenti che disciplinano i Collegi dei Revisori.

Le funzioni di controllo sulle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo attribuite al Prefetto della provincia dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 sono esercitate dal Comitato di cui al Capo III del Titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

- d)-il riconoscimento e la revoca delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, la delimitazione dei rispettivi territori, la classificazione delle stazioni stesse, nonché la determinazione delle località di interesse turistico, fermo restando che i provvedimenti relativi saranno adottati, sentito, per quanto attiene alla materia tributaria, il Ministero delle Finanze;
- e)-le agenzie di viaggio, salvo per quanto concerne il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere che intendano gestire le agenzie stesse in Italia;

Segue Art.1:

- f)-la classificazione e la locazione di immobili adibiti al uso di albergo, pensione o locanda;
- g)-il vincolo alberghiero;
- h)-lo sviluppo e l'incentivazione dell'attività alberghiera;
- i)-le guide, i corrieri e gli interpreti.

ART. 2

Sono conservate alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, relative al turismo, attualmente esercitate, fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti concernenti il decentramento di funzioni agli Enti provinciali del turismo.--

ART. 3

I rapporti turistici di carattere internazionale rimangono di competenza degli organi statali cui spetta provvedere, anche a mezzo dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo - E.N.I.T. -, alle attività, all'estero, concernenti la propaganda, la promozione, la ricerca e lo studio dei mercati, l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza e di informazioni, la raccolta di dati statistici.

L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse delle Regioni.-

ART.4

Resta ferma la competenza degli organi
statali in ordine:

- all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo
(E.N.I.T.);
- all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.);
- al Club Alpino Italiano (C.A.I.);
- agli altri Enti, istituzioni ed organismi
pubblici a carattere nazionale operanti nel
settore del turismo e del turismo giovanile
e sociale.--

ART. 5

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale e di pubblica sicurezza, nonché nelle altre materie non indicate nell'art. 117 della Costituzione, comunque connesse al turismo ed all'industria alberghiera.-

quello nuovo

ART. 6

La funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative della Regione è statutario ordinario che adempiono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata mediante deliberazioni collegiali di Governo oppure altre attività, sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità, oltre che dei Ministri competenti.

Sarà in particolare assicurata uniformità di criteri per tutto il territorio nazionale, anche in relazione ai riflessi sui rapporti turistici internazionali, nella classificazione degli alberghi, pensioni e locande e nella determinazione delle tariffe alberghiere.

Gli organi statali e le Amministrazioni regionali si forniranno reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

I programmi di massima concernenti la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale, nonché le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi sono periodicamente comunicati dalle Regioni al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il quale potrà formulare alle Amministrazioni regionali, entro sessanta giorni, osservazioni particolarmente ai fini di un positivo coordinamento di iniziative tra le varie Regioni. -

ART.7

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano avuto inizio di svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto e che alla data stessa siano tuttora in corso, rimane di competenza degli organi statali qualora i relativi provvedimenti comportino spese che abbiano trovato il loro finanziamento in stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato relativi ad esercizi finanziari precedenti alla detta data.

Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora la prima annualità delle spese stesse abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento, anche se venga liquidata da organi statali in applicazione del primo comma del presente articolo.--

ART. 8

Il contingente del personale statale da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio delle funzioni amministrative alle anteriori del presente decreto è indicato nella tabella allegata.

In relazione alle unità trasferite alle Regioni ai sensi del precedente comma sono ridotti altrettanti corrispondenti posti nei ruoli organici del personale del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Con separato provvedimento saranno stabilite le modalità per il trasferimento del predetto personale, per il conferimento allo stesso delle agevolazioni di carriera e per la sua assegnazione alle Regioni.

Al personale suddetto continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme sullo stato giuridico e sui trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.-

ART. 9

Ai sensi dell'art.18 della legge 16 maggio 1970,n.281, si determinano come segue, con effetto dal 1° gennaio 1972, gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo e dello Spettacolo da sopprimere o da ridurre in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto medesimo:

Capitoli da sopprimere:

- 1161: contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative o manifestazioni che interessano il movimento turistico (legge 4.3.1964, n.114);
- 1162: contributi a favore degli Enti provinciali del Turismo (legge 4.3.1964,n.114);
- 1163: contributi una tantum a favore di Enti che svolgono attività per incrementare il movimento turistico sociale o giovanile (legge 4.3.1964,n.114);
- 1166: fondo commisurato allo 0,50% dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici per la concessione di contributi a favore delle Aziende Autonome di cura, soggiorno o turismo (art.45,u.c.della legge 4.11.1965,n.1213);
- 5059: contributo in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art.20,n.3,della legge 12.3.1968,n.326);

Capitoli da ridurre:

- 5057: contributi sul pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (articolo 20,n.1,della legge 12.3.1968,n.326);
- 5058: contributi sul pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art.20, n.2,della legge 12 marzo 1968,n.326).

Sono parimenti da ridurre, in corrispondenza di quanto previsto dal precedente art.8,i seguenti stanziamenti del medesimo stato di previsione della spesa concernenti spese per il personale in attività di servizio:

Segue Art.9:

Sono altresì da ridurre i seguenti capitoli di spesa concernenti spese di funzionamento in conseguenza di prevedibili minori fabbisogni derivanti dal trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario:

-
-
-
-

ART. 10

Ai sensi dell'art. 18 della legge 15 maggio 1970, n. 201, vengono determinate come segue le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario, disposto con il presente decreto:

a) -

b) -

c) -

Alla copertura del relativo complessivo onere annuo di lire
si provvede

ART. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.-

TABELLA

Contingente del personale del Ministero del Turismo e dello Spettacolo da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con riduzione di altrettanti posti nei ruoli organici del Ministero medesimo:

a) -

b) -

c) -

Turinus

Facile e "great movement": etc. f.

- Art. 5: quod, rursus e alba unctio
 non nisi ante vel post 117 lib. e de rursus
 conuenere de turinus et alia rursus albertus

RELAZIONE allo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali.-

Lo schema di decreto delegato in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art.17 della legge 16 maggio 1970, n.281, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 18 dicembre 1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Il provvedimento prevede il trasferimento integrale della materia alle Regioni nella considerazione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato. Il passaggio delle funzioni amministrative è limitato a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente. Non risultano quindi compresi nè istituti od organi nuovi nè enunciati principi fondamentali di legislazione nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate eventualmente con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Lo schema consta di quindici articoli. Esso disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di personale statali e comprende la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bilancio dello Stato.

In ordine al contenuto delle singole disposizioni previste dai vari articoli si rileva in particolare:

- 1.-la specificazione della materia delle tranvie e delle linee automobilistiche per cui risultano compresi nel passaggio i pubblici servizi tranviari, i filoviari e funicolari terrestri, e le linee automobilistiche sostitutive di servizi ferroviari in concessione (art.1), nonché il passaggio delle funzioni statali inerenti alla navigazione lacuale ed ai porti lacuali (art.2);
- 2.-la determinazione della nozione di interesse regionale per le tranvie e le linee automobilistiche accolta nel testo ha riguardo all'elemento territoriale e non a quello funzionale anche se il primo non è assoluto in quanto oltrepassa la circoscrizione regionale per quelle limitrofe (art.1).
A tale riguardo l'ultimo comma dell'art.1 prevede che le linee che percorrono il territorio di Regioni finitime, comprese quelle di gran turismo, saranno disciplinate d'intesa tra le Amministrazioni regionali interessate nella considerazione che la competenza debba rimanere alle singole Regioni;
- 3.-il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine ad enti, istituzioni ed organizzazioni del settore a carattere locale, ferma restando però la vigente disciplina sulla composizione e le attribuzioni dei Collegi dei Revisori che risponde alla salvaguardia dell'interesse pubblico generale e alle esigenze di carattere unitario inerenti alla finanza pubblica (art.3);
- 4.-la conservazione alle Province ed ai Comuni delle funzioni di interesse locale nelle materie trasferite, esercitate in base alle norme vigenti, nonché il mantenimento dell'attuale decentramento agli Enti locali in materia di trasporti (art.4);

- 5.-la riserva allo Stato delle funzioni amministrative in ordine alle linee internazionali ed ai servizi di navigazione la quale che facciano scalo anche fuori del territorio nazionale (art.5);
- 6.-la riserva delle competenze statali nella materia della pubblica sicurezza e nelle materie connesse con quelle trasferite che non risultano comprese nella elencazione contemplata nell'art.117 della Costituzione. E' stato ritenuto necessario, ad evitare successivi dubbi di interpretazione della norma, precisare la competenza dello Stato in ordine al trasporto di effetti postali (art.6);
- 7.-la determinazione delle forme di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato che risulta conforme all'art.17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato.
Si stabilisce, altresì, che gli organi statali e le Amministrazioni regionali si forniscano reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle loro funzioni (art.7);
- 8.-la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso all'atto del trasferimento delle funzioni che comportino oneri a carico dei bilanci statali precedenti al trasferimento stesso. Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile (art.8);
- 9.-la determinazione, con tabella annessa al decreto, del contingente di personale statale da trasferire ed il rinvio a separato provvedimento della disciplina del passaggio del personale stesso al quale viene assicurata la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati statali (art.9);

10.-la facoltà per le Regioni di avvalersi dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite.

Si stabiliscono le modalità per il rimborso allo Stato delle spese relative (art.10);

11.-la determinazione dei capitoli di spesa da ridurre nel bilancio dello Stato,peraltro da aggiornare in relazione al definitivo contenuto del presente decreto,e delle spese aggiuntive conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni (artt.11 e 12);

12.-la conservazione provvisoria allo Stato,finchè le Regioni non provvedano al riguardo,delle competenze in ordine alla sicurezza e vigilanza tecnica sui pubblici servizi di trasporto terrestre e lacuale di competenza regionale e delle funzioni amministrative relative ai servizi di navigazione lacuale che tocchino scali siti in territori di più Regioni (art.13);

13.-il rinvio ad un successivo provvedimento della disciplina del trasferimento alle Regioni della "Gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como" (art.14);

14.-l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal 1° gennaio 1972 (art.15).-

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale e di navigazione e porti lacuali.-

ART. 1

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tranvie e di linee automobilistiche di interesse regionale sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario.

Sono da considerare di interesse di ciascuna Regione i pubblici servizi tranviari, ivi compresi quelli filoviari ed i funicolari terrestri, e le linee automobilistiche, anche se sostitutive di linee ferroviarie in concessione, che si svolgono nell'ambito territoriale di una Regione anche se tocchino o attraversino il territorio di Regioni limitrofe, senza svolgervi attività di natura economica relative al movimento dei viaggiatori.

Le linee che percorrono il territorio di Regioni finitime, comprese quelle di gran turismo, saranno disciplinate d'intesa tra le Amministrazioni regionali interessate.-

ART. 2

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di navigazione lacuale e porti lacuali.-

ART. 3

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli Enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nei settori delle tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e della navigazione lacuale e porti lacuali.

Rimangono ferme le norme vigenti che disciplinano i Collegi dei Revisori.--

Art. 4

Sono conservate alle Province ed ai Comuni le funzioni di interesse esclusivamente locale, relative alle materie delle ferrovie e linee automobilistiche d'interesse regionale e della navigazione lacuale e dei porti lacuali attualmente esercitate, fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti concernenti il decentramento agli Enti locali di funzioni nelle materie suddette.-

ART.5

Rimangono di competenza statale le funzioni amministrative in ordine alle linee internazionali.

Rimane di competenza statale la disciplina dei servizi di navigazione lacuale che facciano scalo anche in porti situati fuori del territorio nazionale.-

ART. 6

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, nonché nelle altre materie, non indicate nell'art. 117 della Costituzione, comunque connesse alle tranvie, ivi compresi i servizi filovieri e i funicolari terrestri, ed alle linee automobilistiche di interesse regionale, nonché alla navigazione lacuale ed ai porti lacuali.

Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali.-

La funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata mediante deliberazioni collegiali di Governo oppure altre attività, sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità, oltre che dei Ministri competenti.

Gli organi statali e le Amministrazioni regionali si forniranno, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.-

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano avuto inizio di svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto e che alla data stessa siano tuttora in corso rimane di competenza degli organi statali qualora i relativi provvedimenti comportino spese che abbiano trovato il loro finanziamento in stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato relativi ad esercizi finanziari precedenti alla detta data.-

Il contingente del personale statale da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio delle funzioni amministrative nelle materie del presente decreto è indicato nella tabella allegata.

In relazione alle unità trasferite alle Regioni ai sensi del precedente comma sono ridotti altrettanti corrispondenti posti nei ruoli organici del personale del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Con separato provvedimento saranno stabilite le modalità per il trasferimento del predetto personale, per il conferimento allo stesso delle agevolazioni di carriera e per la sua assegnazione alle Regioni.

Al personale suddetto continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme sullo stato giuridico e sui trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.-

49

ART. 10

Le Regioni possono avvalersi dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, nel qual caso lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il Tesoro di concerto con il Ministro competente, sentita l'Amministrazione regionale interessata.-

Ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si determinano come segue, con effetto dal 1° gennaio 1972, gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile da ridurre in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto medesimo:

- 1253: sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extra-urbane, filovie extra-urbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna;
- 1255: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo a favore di ferrovie, di tranvie e di servizi di navigazione interna (art. 27, lett. b) del r.d.l. 29 luglio 1938, n. 1121);
- 5091: sovvenzioni per costruzioni di ferrovie, tranvie extra-urbane, filovie extra-urbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico;
- 5093: contributi per costruzioni ed ammodernamento di natanti e per costruzioni di depositi merci e per attrezzature ad uso pubblico per la navigazione interna (artt. 1, 3, 7 ed 11, 1° c. della legge 14 novembre 1962, n. 1616).

Sono parimenti da ridurre, in corrispondenza di quanto previsto dal precedente art. 9 i seguenti stanziamenti del medesimo stato di previsione della spesa, concernenti spese per il personale in attività di servizio:

.....
.....

Sono altresì da ridurre i seguenti capitoli di spesa concernenti spese di funzionamento in conseguenza dei prevedibili minori fabbisogni derivanti dal trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario:

.....
.....
.....
.....

ART. 12

Ai sensi dell'art. 13 della legge 15 maggio 1970, n. 291, vengono determinate come segue le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario, disposto con il presente decreto:

a) -

b) -

c) -

Alla copertura del relativo complessivo onere annuo di lire si provvede con

ART. 13

Rimangono provvisoriamente attribuite agli organi statali, fino a quando le Regioni interessate non abbiano provveduto al riguardo:

- a)-le competenze in ordine alla sicurezza e vigilanza tecnica sui pubblici servizi di trasporto terrestre e lacuale di competenza regionale;
- b)-le funzioni amministrative relative ai servizi di navigazione lacuale che tocchino scali siti in territori di più Regioni.-

ART. 14

Con separato provvedimento da emanare, ai sensi dell'art.11 della legge 16 maggio 1970, n.281, sarà disciplinato il trasferimento, alle Regioni interessate, della "gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como".

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.-

TABELLA

Contingente del personale del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile da trasferire alle Regioni a status ordinario con riduzione di altrettanti posti nei ruoli organici del Ministero medesimo:

a) -

b) -

c) -

86

Amfuzya, unnes' e biblioteka

- art. 4: le autenti camare.
- art. 7: p' dreptul povera
mentu
- copie, in anuar, 2012: sa
supunet . 2582, 2583

RELAZIONE allo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di Enti locali.-

Lo schema di decreto delegato in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di Enti locali è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art.17 della legge 16 maggio 1970, n.281, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 18 dicembre 1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Il provvedimento prevede il trasferimento integrale della materia alle Regioni nella considerazione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato. Il passaggio delle funzioni amministrative è limitato a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente. Non risultano quindi compresi nè istituiti od organi nuovi nè enunciati principi fondamentali di legislazione nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate eventualmente con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Lo schema predisposto consta di dodici articoli. Esso disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di personale statali e comprende la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bilancio dello Stato.

In ordine al contenuto delle singole disposizioni previste dai vari articoli si rileva in particolare:

1.-il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e la specificazione diretta o indiretta dell'oggetto e dei destinatari dell'assistenza medesima:

a)-interventi in favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo;

b)-interventi diretti a facilitare la prosecuzione degli studi da parte degli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (art.1).

Le attribuzioni degli organi statali in ordine ai Patronati scolastici ed ai Consorzi provinciali di Patronati scolastici, di cui alla legge 4 marzo 1958, n.261 ed al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n.636, sono parimenti trasferite alle Regioni (art.2);

2.-il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di musei e biblioteche di Enti locali ivi comprese quelle inerenti alla conservazione, integrità, sicurezza, riproduzione e godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di Enti locali che la legge 1° giugno 1939, n.1089 e le altre norme in materia attribuiscono al Ministero della Pubblica Istruzione ed alle Soprintendenze alle antichità, alle gallerie ed ai monumenti ed alle Soprintendenze bibliografiche (art.3);

3.-la riserva delle competenze statali nelle materie, connesse con quelle trasferite, che non risultano comprese nell'elencazione contemplata nell'art.117 della Costituzione (art.4);

4.-la determinazione delle forme di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato che risulta con forme all'art.17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato (art.5);

- 5.-la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso all'atto del trasferimento delle funzioni che comportino spese a carico di bilanci statali precedenti al trasferimento stesso.
Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile (art.6);
- 6.-la determinazione, con tabella annessa al decreto, del contingente di personale statale da trasferire ed il rinvio a separato provvedimento della disciplina del passaggio del personale stesso al quale viene assicurata la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati statali (art.7);
- 7.-la salvaguardia, in via transitoria, della situazione in atto del personale insegnante elementare (1.435 unità) assegnato alle Direzioni didattiche per servizio da svolgere presso i Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati medesimi (art.8);
- 8.-la facoltà per le Regioni di avvalersi dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite. Si stabiliscono le modalità per il rimborso allo Stato delle spese relative (art.9);
- 9.-la determinazione dei capitoli di spesa da sopprimere o da ridurre nel bilancio dello Stato, peraltro da aggiornare in relazione al definitivo contenuto del presente decreto, e delle spese aggiuntive conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni (artt.10 e 11);
- 10.-l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal 1° gennaio 1972 (art.12).-

90

PUBBLICA ISTRUZIONE
(30.3.1971)

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali.-

ART. 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica concernente gli interventi in favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo, nonché quelli diretti a facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi negli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.-

ART. 2

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai Patronati scolastici ed ai Consorzi provinciali di Patronati scolastici, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261. -

ART.3

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di Enti locali, ivi comprese quelle inerenti alla conservazione, integrità, sicurezza, riproduzione e godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di Enti locali, che la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico e le altre norme vigenti in materia attribuiscono al Ministero della Pubblica Istruzione ed alle Soprintendenze alle antichità, alle gallerie ed ai monumenti nonché alle Soprintendenze bibliografiche.-

ART.4

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali nelle materie non indicate nell'art.117 della Costituzione comunque connesse alle materie dell'assistenza scolastica e dei musei e biblioteche di enti locali.-

Art. 5

La funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che sottorgano ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata mediante deliberazioni collegiali di Governo oppure altre attività, sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità, oltre che dei Ministri competenti.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali si forniranno reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.-

ART. 6

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano avuto inizio di svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto e che alla data stessa siano tuttora in corso, rimane di competenza degli organi statali qualora i relativi provvedimenti comportino spese che abbiano trovato il loro finanziamento in stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato relativi ad esercizi finanziari precedenti alla detta data.-

ART.7

Il contingente del personale statale da trasferire alle Regioni a statute ordinario in relazione al passaggio delle funzioni amministrative nelle materie del presente decreto è indicato nella tabella allegata.

In relazione alle unità trasferite alle Regioni ai sensi del precedente comma sono ridotti altrettanti corrispondenti posti nei ruoli organici del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Con separato provvedimento saranno stabilite le modalità per il trasferimento del predetto personale, per il conferimento allo stesso delle agevolazioni di carriera e per la sua assegnazione alle Regioni.

Al personale suddetto continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme sullo stato giuridico e sui trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.-

ART. 8

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1971 sono assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1957, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario per servizi da svolgere presso i Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, restano in tale posizione, fermo restando quanto previsto dallo stesso art. 6, fino a quando i competenti organi regionali non abbiano diversamente provveduto in ordine ai servizi anzidetti e comunque non oltre la scadenza dei provvedimenti di assegnazione.-

ART. 9

Le Regioni possono avvalersi dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite in materia di musei e biblioteche di Enti locali.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro competente, sentita l'Amministrazione regionale interessata.-

ART. 10

Ai sensi dell'art.18 della legge 16 maggio 1970, n.281, si determinano come segue, con effetto dal 1° gennaio 1972, gli accantonamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione da sopprimere o da ridurre in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto medesimo:

Capitoli da sopprimere:

- 1324: contributo ai Patronati scolastici per l'assistenza agli alunni bisognosi delle scuole materne statali;
- 1642: assistenza agli alunni bisognosi;
- 2057: borse di studio annuali istituite presso i Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica a favore di alunni di istituti e scuole di istruzione tecnica bisognosi e particolarmente meritevoli (art.9 del D.L.C.P.S. 29 maggio 1947, n.690);
- 2059: posti gratuiti e semi-gratuiti a favore degli alunni degli istituti professionali statali nei convitti ammessi agli istituti stessi ed agli istituti tecnici, nonché in altri istituti statali di educazione;
- 2124: borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti di istruzione artistica.
Borse di studio intitolate ad Evan Gorga da conferirsi a giovinetti bisognosi per l'apprendimento dell'arte del canto (legge 30 luglio 1950, n.711);
- 2681: gettoni di presenza ai componenti le commissioni istituite presso i Provveditorati agli studi ai sensi dell'art.5 della legge 4 marzo 1958, n.261;
- 2682: gettoni di presenza, indennità e compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui all'art.17 della legge 31 ottobre 1966, n.942;
- 2691: contributi per il funzionamento dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per l'assistenza agli alunni bisognosi della scuola dell'obbligo;

segue Art.10:

- 2693: contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati, da erogarsi per i compiti di assistenza nel campo dell'istruzione a favore delle categorie indicate dall'art.1 del D.Lg.Lt. 31 luglio 1945, n.425 e dall'art.1 del D.Lg.Lt. 28 settembre 1945, n. 646, escluse la categoria dei reduci prevista dal D.Lg.Lt. 26 aprile 1946, n.240 (art.3 del D.Lg.C.P.S. 14 febbraio 1947, n.27);
- 2694: sussidi in danaro per l'assistenza nel campo dell'istruzione alle persone disoccupate e bisognose appartenenti alle categorie previste dall'art.1 del D.Lg. 31 luglio 1945, n.425 e dall'art.1 del D.Lg.Lt. 28 settembre 1945, n.646, escluse le borse di studio alla categoria dei reduci prevista dal D.Lg.Lt. 26 aprile 1946, n.240 (art.3 del D.L.C.P.S. 14 febbraio 1947, n.27);
- 2695: borse di studio da conferirsi agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali od autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
- 2696: contributi ai Patronati scolastici per l'attuazione del doposcuola a favore degli alunni delle scuole elementari;
- 2699: buoni-libro agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
- 2700: buoni-libro agli alunni capaci e meritevoli di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore ed artistica statale od autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che non siano beneficiari delle borse di studio di cui all'art.17 della legge 31 ottobre 1966, n.942.

Capitoli da ridurre:

- 2052: sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio a favore di alunni degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale. Aiuti a favore di iniziative nel campo dell'istruzione tecnica e professionale compreso quello per le dotazioni di pubblicazioni o di libri;

segue Art.10:

2458: spese per il servizio nazionale di lettura, comprese quelle per l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di biblioteche. Assegni e dotazioni a biblioteche non statali comprese quelle interessate al servizio nazionale di lettura. Assegno per la pubblicazione della "Rivista zoologica" e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli. Assegno alla Biblioteca Nazionale "Braidense" di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crispi Edoardo;

2562: sovvenzioni e sussidi a Musei, Pinacoteche e collezioni artistiche non statali, ad istituzioni, fondazioni, enti e comitati vari;

2683: spese e rimborsi per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo ed assegnazioni per il trasporto gratuito degli alunni degli Istituti professionali. Assicurazione contro gli infortuni derivanti agli alunni in seguito al trasporto.

Sono parimenti da ridurre, in corrispondenza di quanto previsto dal precedente art.7, i seguenti stanziamenti del medesimo stato di previsione della spesa, concernenti spese per il personale in attività di servizio:

-
-
-

Sono altresì da ridurre i seguenti capitoli di spesa concernenti spese di funzionamento in conseguenza dei prevedibili minori fabbisogni derivanti dal trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario:

-
-
-

ART. 11

Al sensi dell'art. 13 della legge 15 maggio 1970, n. 231, vengono determinate come segue le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario, disposte con il presente decreto:

a) -

b) -

c) -

Alla copertura del relativo complessivo onere annuo di lire
si provvede

ART. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.--

T A B E L L A

Contingente del personale del Ministero della Pubblica Istruzione da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con riduzione di altrettanti posti nei ruoli organici del Ministero medesimo:

a) -

b) -

c) -

d) -

I N D U S T R I A
(30.3.71)

RELAZIONE allo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati, acque minerali e termali, cave e torbiere ed artigianato.--

Lo schema di decreto delegato in materia di fiere e mercati, acque minerali e termali, cave e torbiere ed artigianato è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art.17 della legge 16 maggio 1970, n.281, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 18 dicembre 1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Il provvedimento prevede il trasferimento integrale della materia alle Regioni nella considerazione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato. Il passaggio delle funzioni amministrative è limitato a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente. Non risultano quindi compresi nè istituiti od organi nuovi nè enunciati principi fondamentali di legislazione nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate eventualmente con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Lo schema predisposto consta di quattordici articoli. Esso disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente del personale statali e comprende la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bilancio dello Stato.

In ordine al contenuto delle singole disposizioni previste dai vari articoli si rileva in particolare:

- 1.-il passaggio delle funzioni amministrative statali nelle materie indicate dall'art.117 della Costituzione,ivi comprese quelle inerenti alle Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato (artt.1 e 2);
- 2.-il passaggio delle funzioni amministrative (comprese la vigilanza e la tutela) in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nei settori di dette materie (comprese le mostre e le esposizioni) ed il mantenimento della vigente disciplina sulla composizione e le attribuzioni dei Collegi dei Revisori, che risponde alla salvaguardia dell'interesse pubblico generale ed alle esigenze di carattere unitario inerenti alla finanza pubblica (art.3);
- 3.-la conservazione alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali delle funzioni di interesse locale nelle materie trasferite, esercitate in base alle norme vigenti (art.4);
- 4.-il mantenimento delle competenze statali in materia di relazioni internazionali per il settore delle fiere e mercati e delle mostre ed esposizioni ed in ordine all'Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie, ed all'Ente Italiano della Moda (art.5);
- 5.-la riserva delle competenze statali nelle materie di pubblica sicurezza e di polizia mineraria nonchè in quelle connesse con le materie trasferite, che non risultano comprese nell'elencazione contemplata nell'art.117 della Costituzione (art.6);
- 6.-la determinazione delle forme di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato che risulta conforme all'art.17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato.
 In particolare viene stabilito che a tali fini le Regioni comunicano al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato periodi che notizie sulle fiere, mostre ed esposizioni, sui mercati all'ingrosso, sulla produzione dell'artigianato regionale e smercio dei relativi prodotti, nonchè sui provvedimenti adottati in materia di cave, torbiere ed acque minerali e termali.
 Viene previsto altresì che i programmi delle attività fieristiche sono comunicati dalle Regioni al predetto Ministero il quale potrà formulare entro sessanta giorni osservazioni particolarmente ai fini del coordinamento delle iniziative tra le varie Regioni.
 Si stabilisce, infine, che gli organi statali e gli organi regionali si forniscano reciprocamente ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni (art.7);
- 7.-la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso all'atto del trasferimento delle funzioni che comportino oneri a carico dei bilanci statali precedenti il trasferimento stesso. Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile (art.8);

- 8.--la determinazione con tabella annessa al decreto, del contingente di personale statale da trasferire ed il rinvio a separato provvedimento della disciplina del passaggio del personale stesso al quale viene assicurata la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati statali (art.9);
- 9.--la facoltà per le Regioni di avvalersi dei servizi tecnici statali (Distretti Minerari, Corpo delle Miniere, ecc.) per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite. Si stabiliscono le modalità per il rimborso allo Stato delle spese relative (art.10);
- 10.--la determinazione dei capitoli di spesa da sopprimere o da ridurre nel bilancio dello Stato, per altro da aggiornare in relazione al definitivo contenuto del presente decreto, e delle spese aggiuntive conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni (artt.11 e 12);
- 11.--la salvaguardia, fino a quando non venga emanato il decreto con il quale debbono essere individuate le acque minerali e termali da trasferire al patrimonio indisponibile delle Regioni ai sensi dell'art.11 della legge 16 maggio 1970, n.281, delle competenze degli organi statali in ordine all'Ente Autonomo di gestione delle partecipazioni statali nelle Aziende termali (art.13);
- 12.--l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal 1° gennaio 1972 (art.14).--

INDUSTRIA
(30.3.71)

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati, acque minerali e termali, cave e torbiere ed artigianato.-

ART. 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

- a)-fiere, mostre, esposizioni e mercati, ivi compresi quelli all'ingrosso;
- b)-acque minerali e termali;
- c)-cave e torbiere;
- d)-artigianato.

ART. 2

Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato relativamente alle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.--

ART. 3

Sono trasferite alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella Regione nei settori dei mercati, delle fiere, mostre ed esposizioni e dell'artigianato, di cui al precedente articolo 1.

Rimangono ferme le norme vigenti che disciplinano la composizione e le attribuzioni dei Collegi dei Revisori.-

ART. 4

Sono conservate alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, relative alle fiere e mercati, alle acque minerali e termali, alle cave e torbiere ed all'artigianato, esercitate in base alle norme vigenti, fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali.-

ART.5

Restano ferme le competenze degli organi statali:

- a)-in materia di relazioni internazionali concernenti il settore delle fiere e mercati e delle mostre ed esposizioni;
- b)-in ordine all'Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie ed all'Ente Italiano della Moda.--

ART. 6

Restano ferme le attribuzioni degli
 organi statali in materia di pubblica sic-
 curezza e di polizia mineraria, nonché nelle
 altre materie non indicate nell'art. 117
 della Costituzione, comunque connesse alle
fiere e mercati, alle acque minerali e tor-
nali, alle cave e torbiere ed all'artigia-
nato.

ART. 7

La funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attingono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata mediante deliberazioni collegiali di Governo oppure altre attività, sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità, oltre che dei Ministri competenti.

A tali fini le Regioni comunicano al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato:

- a)-periodiche notizie sulle fiere, mostre ed esposizioni e sui mercati all'ingrosso e dati relativi alla loro attività;
- b)-i dati sulla situazione dell'artigianato regionale relativi alla produzione e smercio dei prodotti ed alle iniziative adottate per incrementare la produttività;
- c)-periodiche notizie sui provvedimenti adottati in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere ed i dati statistici relativi a tali settori.

I programmi delle attività fieristiche di iniziativa regionale nonché le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi sono, parimenti, comunicati dalle Regioni al Ministero predetto il quale potrà formulare alle Amministrazioni regionali entro sessanta giorni osservazioni particolarmente ai fini di un positivo coordinamento delle iniziative fra le varie Regioni.

Gli organi statali e le Amministrazioni regionali si forniranno reciprocamente ed a richiesta ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.-

ART. 8

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano avuto inizio di svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto e che alla data stessa siano tuttora in corso, rimane di competenza degli organi statali qualora i relativi provvedimenti comportino spese che abbiano trovato il loro finanziamento in stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato relativi ad esercizi finanziari precedenti alla detta data.

Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora la prima annualità delle spese stesse abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento, anche se venga liquidata da organi statali in applicazione del primo comma del presente articolo.-

ART. 9

Il contingente del personale statale da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio delle funzioni amministrative nelle materie del presente decreto è indicato nella tabella allegata.

In relazione alle unità trasferite alle Regioni ai sensi del precedente comma sono ridotti altrettanti corrispondenti posti nei ruoli organici del personale del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

Con separato provvedimento saranno stabilite le modalità per il trasferimento del predetto personale, per il conferimento allo stesso delle agevolazioni di carriera e per la sua assegnazione alle Regioni.

Al personale suddetto continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme sullo stato giuridico e sui trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.--

ART. 10

Le Regioni possono avvalersi dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, nel qual caso lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il Tesoro di concerto con il Ministro competente, sentita l'amministrazione regionale interessata.-

ART. 11

Ai sensi dell'art.18 della legge 16 maggio 1970,n.281,si determinano come segue,con effetto dal 1° gennaio 1972,gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato da sopprimere o da ridurre in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto:

-Capitoli da sopprimere:

- 1263: contributo all'Istituto Veneto per il Lavoro in Venezia (legge 28 maggio 1959,n.371);
- 1632: contributi a favore di manifestazioni fieristiche (art.1 della legge 18 marzo 1959,n.133);
- 5131: sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggior conoscenza e diffusione dei relativi prodotti;

-Capitoli da ridurre:

- 1264: sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie ed a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano (legge 8 luglio 1950,n.484).

Sono parimenti da ridurre, in corrispondenza di quanto previsto dal precedente art.9, i seguenti stanziamenti del medesimo stato di previsione della spesa, concernenti spese per il personale in attività di servizio:

-:
-:
-:

Sono altresì da ridurre i seguenti capitoli di spesa concernenti spese di funzionamento in conseguenza dei prevedibili minori fabbisogni derivanti dal trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario:

-:
-:
-:
-:

ART. 12

Al comma 4 dell'art. 13 della legge 15 maggio 1970, n. 281, vengono determinate come segue le spese aggiuntive concesse al esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni a statute ordinarie, disposte con il presente decreto:

- a) -
- b) -
- c) -

Alla copertura del relativo complessivo onere annuo di lire

si provvede

ART. 13

In relazione alla prevista emanazione del decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 201, con il quale debbono essere individuate le acque minerali e termali da trasferire al patrimonio indisponibile delle Regioni a statuto ordinario ai sensi del quinto comma del medesimo art. 11, nulla è innovato alle disposizioni concernenti le competenze degli organi statali in ordine all'ente autonomo di gestione delle partecipazioni statali nelle Aziende termali.-

ART. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.-

T A B E L L A

Contingente del personale del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con riduzione di altrettanti posti nei ruoli organici del Ministero medesimo:

a) -

b) -

c) -

4.12.1971

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale.

126

RELAZIONE allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale.

Lo schema di decreto delegato in materia di beneficenza pubblica è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 17 della legge 16.5.1970, n. 281, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 18.12.1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Nella formulazione definitiva del provvedimento è stato tenuto conto delle osservazioni fatte dalle Regioni, cui lo schema originario, redatto d'intesa con l'Amministrazione principalmente interessata, è stato inviato in ottemperanza a quanto disposto dal sopracitato articolo 17. Lo schema medesimo è stato altresì perfezionato sulla base del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sempre ai sensi del citato articolo 17.

Il provvedimento prevede il trasferimento pieno ed integrale delle funzioni statali nella materia considerata, senza riserve per lo Stato che intacchino la competenza regionale; e ciò anche nella considerazione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante la funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato medesimo.

Il passaggio delle funzioni amministrative è riferito a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente; non vi risultano quindi compresi né istituti od organi nuovi né enunciati principi fondamentali di legislazione, nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate, eventualmente, con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Lo schema predisposto consta di quindici articoli e disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di personale statale, comprendendo altresì

7/0

la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bilancio dello Stato.

Lo schema di provvedimento, nella sua stesura definitiva, ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare, che, in via

quasi sempre, premesso che i concetti di "assistenza" e di "beneficenza" rappresentano due inscindibili momenti - il primo teleologico ed il secondo strumentale - della medesima attività, mirante a soddisfare necessità e bisogni di coloro che risultano sforniti di mezzi, è parso logico e più aderente alle realtà socio-economiche del Paese affermare che la voce "beneficenza", nell'uso fattone dal legislatore costituente, copre tutta l'area trattata, sotto la rubrica "assistenza e beneficenza", nella legge n. 6972 del 1890 e nei testi normativi che, via via, sono intervenuti a modificarla od integrarla.

Si è altresì ritenuto di aderire, risolvendo in tal modo una questione rimasta volutamente insoluta nel primo schema di decreto delegato inviato, per il relativo parere, alle Regioni ed alla Commissione parlamentare, all'unanime orientamento emerso in tali sedi circa il problema concernente l'assistenza privata; si è conseguentemente affermato che, ai fini della ripartizione costituzionale di competenze fra Stato e Regioni, non ha alcun rilievo la natura pubblica o privatistica dell'ente, dovendosi invece aver riguardo al rilievo pubblicistico dell'attività svolta, onde la competenza regionale potrà estendersi sino a comprendere l'attività delle istituzioni private di assistenza, nella misura in cui dette attività rivestano caratteri di pubblico servizio.

In ordine al contenuto delle singole disposizioni previste dai vari articoli si rileva in particolare:

- Art. 1

Dispone il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative svolte in materia di "assistenza e beneficenza pubblica", sottolineando, con l'aggiunta del termine "assistenza" rispetto allo schema originario, la portata ed il significato dell'indicazione "beneficenza pubblica" contenuta nell'art. 117 della Costituzione.

Nella elencazione delle funzioni trasferite, contenuta nell'articolo a titolo esemplificativo, sono indicate :

- le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (legge 17.7.1890, n.6972, e successive modificazioni), che operano nel territorio regionale.

Al riguardo, non si è ritenuto di accogliere il parere della Commissione parlamentare, secondo la quale la norma non avrebbe dovuto trovare limitazioni, ai fini della sua applicazione, alle istituzioni regionali, giacchè, per quanto concerne il problema degli enti ultraregionali e nazionali, si è ritenuto di provvedere, secondo il costante orientamento della Commissione in materia, mantenendo ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine a tali enti, che peraltro, nell'esercitare in concreto la loro attività nell'ambito territoriale delle singole Regioni, dovranno adeguarne lo svolgimento alla legislazione ed alle potestà amministrative delle Regioni medesime;

- gli enti comunali di assistenza (legge 3.6.1937, n.847, e successive modificazioni);
- i comitati di soccorso e le altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale (art.2, lett.a) e b), legge 17.7.1890, n.6972, ed art.4 RD. 5.2.1891, n.99).

Questa voce è stata inserita in relazione al parere della Commissione parlamentare ed alle osservazioni delle Regioni;

- le controversie in materia di spedalità (art.80 legge 17.7.1890, n.6972 e successive modificazioni).

Questa voce, in base al parere della Commissione, è stata integrata, individuando nel luogo di nascita di colui che ha usufruito della spedalità il criterio discriminatore della competenza territoriale a decidere nell'ipotesi di controversie fra enti di Regioni diverse;

- l'autorizzazione all'accettazione di lasciti e donazioni ed agli acquisti di beni immobili (legge 21.6.1896, n.218);
- il mantenimento degli inabili al lavoro (art.154 T.U. leggi di P.S.) e le rette per l'ospitalità di minori presso istituti e di anziani presso case di riposo.

La voce soddisfa alle esigenze segnalate dalla Commissione, il cui testo proposto ricalca, sostanzialmente, i criteri in essa esposti;

- le attività di controllo ed assistenziali già esercitate dai

Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (articolo 2 D.L. Lgt. 2.3.1945, n.173);

- l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
- l'assistenza delle categorie assistibili ai sensi dei D.L. Lgt. 31.7.1945, n.425 e 28.9.1945, n.646;
- l'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e pena ed alle loro famiglie (legge 23.5.1956, n.491) e gli interventi in favore dei profughi italiani e stranieri e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza.

Per quanto concerne quest'ultima voce, mentre si è ritenuto di accogliere il parere della Commissione circa i dimessi dal carcere, si è invece limitata la competenza delle Regioni, in ordine all'assistenza ai profughi e rimpatriati, al periodo successivo alla prima fase di assistenza; durante tale fase, infatti, l'attività assistenziale appare necessariamente correlata a problemi di carattere internazionale e di ordine pubblico, che, rispetto ad essa, assumono rilievo prevalente, attraendo la materia nell'orbita di competenza statale.

In ordine, infine, alle altre voci, di cui la Commissione ha proposto l'inserimento (assistenza agli orfani di guerra e di caduti per servizio, alle famiglie di militari richiamati o trattenuti alle armi, alle persone di cui alla legge 20.2.1958, n.75), deve osservarsi che a ciò osta la considerazione dell'accessorietà di tale assistenza rispetto a situazioni di "status personae" (orfani di guerra e assimilati), o della sua strumentalità rispetto ad attività o fini di esclusiva competenza statale, onde la medesima non risulta dotata, di fatto e di diritto, di una propria autonomia che ne giustifichi l'attribuzione alle Regioni. Infine, per quanto concerne la vigilanza sulle federazioni provinciali dell'O.N.M.I., valgono al riguardo le osservazioni in precedenza formulate in ordine al problema degli Enti nazionali;

- l'attribuzione delle funzioni di controllo sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale agli organi regionali di controllo (art.130 Costituzione), con la determinazione delle modalità di tale controllo (Capo III della legge 10.2.1953, n.62, ed art.36 legge 17.7.1890, n.6972);

- Pare opportuno, contrariamente al parere della Commissione, mantenere il riferimento normativo alle modalità del controllo, al fine di facilitare il passaggio di tali funzioni, senza soluzioni di continuità, dagli organi dello Stato a quelli regionali.

- Art. 2

Dispone la conservazione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali delle funzioni di interesse locale attualmente esercitate in materia di beneficenza pubblica fino a quando non si provvederà, con legge dello Stato, al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali. Si precisa, altresì, che, ove le norme, in ordine a funzioni degli enti locali, facciano riferimento ad organi ed uffici statali, questi debbono ritenersi sostituiti dagli organi regionali.

- Art. 3

Afferma la permanenza della competenza statale (è stato eliminato, secondo il parere della Commissione, il riferimento all'emanda legge quadro di riforma dell'assistenza sociale) in ordine :

- ai rapporti internazionali in materia assistenziale, ai rapporti con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, all'assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
- agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8.12.1970, n.996 (si è eliminato il riferimento agli interventi "per altre esigenze di carattere eccezionale o straordinario" secondo il parere della Commissione, giacché la notevole latitudine interpretativa di una simile dizione potrebbe determinare indebite interferenze nell'ambito delle competenze regionali e sarebbe comunque fonte di possibili situazioni di conflittualità);
- alle pensioni ed assegni continuativi per i ciechi civili, i sordomuti e gli invalidi civili; agli interventi per i profughi italiani e stranieri e per i rimpatriati, limitatamente alla fase di prima assistenza, e per gli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari e dei richiamati alle armi e delle persone, di cui alla legge 20.2.1958,

n.75 (circa le osservazioni formulate dalla Commissione su questa voce, valgono le motivazioni esposte nell'illustrazione del precedente articolo 1);

- agli studi, alla sperimentazione ed all'assistenza tecnica in materia di servizi sociali (questa voce è stata integrata secondo il parere della Commissione).

Non è stato, infine, riprodotto il n.2 dello schema originario, che manteneva alla competenza statale la vigilanza sugli enti pubblici assistenziali a carattere nazionale od ultraregionale ed il relativo finanziamento, giacché a tale problema, come sopra illustrato, è stata data, nel successivo articolo 4, diversa soluzione e ciò in conformità all'indirizzo generale in materia adottato dalla Commissione.

- Art. 4

Lascia ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine agli enti ed istituti pubblici o privati, operanti nella materia di cui all'articolo 1, che svolgono la loro attività nel territorio di più regioni.

E' stato precisato che, ovviamente, l'attività degli enti stessi deve essere svolta in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative della Regione nel cui territorio si svolge.

L'articolo è stato introdotto in sostituzione del n.2 dell'art.3 dello schema originario, in relazione alla precisazione della Commissione parlamentare che non rientra nei poteri delegati la soppressione di enti ed organismi, riaffermando nello stesso tempo che essi debbono adeguarsi territorialmente alla normativa regionale.

- Art. 5

Prevede che rimangano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività nelle materie di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art.117 della Costituzione.

La formulazione dell'articolo è stata rivista in relazione a talune osservazioni delle Regioni mosse dalla preoccupazione che, attraverso un giudizio unilaterale di connessione, possano venire ridotte le competenze delle Regioni ed in relazione all'avviso e-

spreso dalla Commissione parlamentare che l'articolo stesso affermi un principio ineccepibile e, pertanto, non possa essere ommesso.

- Art. 6

Dispone la soppressione dei Comitati Provinciali per l'assistenza e la beneficenza e la delega delle loro residue funzioni statali, dopo il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ai sensi del precedente art.1, lett. g); è altresì disposta la delega alle Regioni delle funzioni esercitate dalle Commissioni provinciali di accertamento, istituite presso l'ufficio del Medico Provinciale, in materia di pensioni ed assegni per i mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (Questo articolo è stato inserito recependo integralmente il suggerimento espresso al riguardo dalla Commissione).

L'articolo si conclude con due disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni delegate: con la prima si stabilisce che le funzioni stesse vengano esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale; con la seconda si prevede che, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative comportino adempimenti propri dell'Amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge, oppure termini risultanti dalla natura degli interventi, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

- Art. 7

Determina le forme di esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dello Stato che risultano conformi all'art.17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato.

L'articolo è stato parzialmente modificato in relazione alla contrarietà manifestata dalle Regioni in ordine alla sua formulazione in quanto non chiaramente puntualizzante "le altre attività" attraverso le quali potrebbero esercitarsi, secondo il noto ordine del giorno del Senato, le funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Il complesso delle questioni emergenti dalle osservazioni delle Regioni ha formato oggetto di attento esame da parte della Commissione parlamentare la quale ha espresso il proprio parere, al riguardo, in sede di esame del decreto delegato concernente la materia del turismo ed industria alberghiera.

In relazione a tale parere è stato, appunto, formulato l'articolo, precisando le modalità di esercizio delle funzioni stesse.

- Art. 8

L'articolo, che è stato ora inserito, disciplina la consegna alle Regioni degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite e relativi ad affari non ancora esauriti (salvo quanto disposto dal successivo art.9 per i procedimenti amministrativi in corso recanti oneri a carico del bilancio statale) ovvero a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

- Art. 9

Stabilisce la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso, all'atto del trasferimento delle funzioni, che comportino spese a carico di bilanci statali precedenti al trasferimento stesso.

Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile.

- Articoli 10, 11, e 12

Disciplinano il trasferimento alle Regioni del personale statale in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative disposto con il presente decreto. Il contingente del personale trasferito è indicato nella tabella annessa. In corrispondenza di detto contingente, messo a disposizione delle Regioni con effetto dal 1° gennaio 1972, vengono ridotti, ai sensi dell'art.17, lett.c), della legge 16 maggio 1970, n.281, i ruoli organici del personale dell'Amministrazione dell'Interno.

Al personale viene assicurato, fino all'inquadramento nei ruoli,

regionali, la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati statali. Al predetto personale viene, infine, assicurato l'inquadramento nei ruoli regionali, salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche acquisite nei ruoli di provenienza.

- Articoli 13 e 14

Contengono, ai sensi dell'art.18 della legge 16 maggio 1970, n.281, la determinazione dei capitoli di spesa da sopprimere o da ridurre nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni.

- Art. 15

Stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal 1° gennaio 1972.

SCHEMA DI DECRETO del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale.-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n.281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a Statuto ordinario, che all'art.17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

SENTITE le Regioni a Statuto ordinario;

UDITO il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art.52 della legge 10 febbraio 1953, n.62;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

136

ART. 1

Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a Statuto ordinario.

Tra le funzioni amministrative trasferite sono, fra l'altro, comprese quelle concernenti :

- a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;
- b) gli Enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n.847 e successive modificazioni;
- c) i Comitati di soccorso e le altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previste dai punti a) e b) dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n.6972 e dall'articolo 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n.99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici;
- d) le controversie in materia di spedalità di cui all'articolo 80 della legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra Enti appartenenti a Regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere è effettuata in relazione al luogo di nascita di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;
- e) l'autorizzazione agli enti, di cui ai precedenti punti a), b) e c), ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi della legge 21 giugno 1896, n.218;
- f) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e siano segnalati dall'autorità locale

- di pubblica sicurezza agli organi regionali; la concessione di rette per l'ospitalità di minori presso Istituti educativi-assistenziali e di anziani presso case di riposo;
- g) i controlli sugli Enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, e gli interventi assistenziali effettuati dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173;
 - h) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
 - i) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario ed assistenza sanitaria e farmaceutica in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
 - l) l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e pena ed alle loro famiglie, di cui alla legge 23 maggio 1956, n. 491, e gli interventi in favore dei profughi italiani e stranieri e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza;
 - m) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai Prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.

La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'articolo 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni.

ART. 2

Sono conservate alle Province ed ai Comuni le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nelle materie di cui al precedente articolo 1; ciò fino a quando, con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente articolo 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli Enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Art. 3

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine :

- 1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
- 2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario;
- 3) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art.38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e stranieri e dei rimpatriati;
- 4) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.

Restano ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli Enti assistenziali pubblici e privati a carattere nazionale o pluriregionale.

Nello svolgimento delle proprie attività, nella materia di cui al presente decreto gli Enti di cui al comma precedente debbono uniformarsi alle disposizioni legislative ed alle potestà amministrative della Regione nel cui territorio le attività stesse si svolgono.

Gli eventuali conflitti fra più Regioni sono risolti, su richiesta di una delle Regioni interessate, con decisione del Governo.

ART. 5

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività inerenti, alla materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'articolo 117 della Costituzione.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n.173, le cui attribuzioni sono in parte trasferite alle Regioni a Statuto ordinario per effetto del precedente articolo 1, sono soppressi.

Viene delegato alle Regioni a Statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate dai Comitati provinciali suddetti, residuano alla competenza statale in materia di :

- a) concessione, previo accertamento delle condizioni di minorazione e di quelle economiche, ed erogazione della pensione di inabilità, dell'assegno mensile e dell'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili ai sensi della legge 30 maggio 1971, n.118;
- b) concessione, previo accertamento delle condizioni visive e di quelle economiche, della pensione, dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno vitalizio ai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.382;
- c) concessione, previo accertamento delle condizioni del sordomutismo e di quelle economiche, dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381.

Sono altresì delegate alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni di tutela e di controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono la loro attività nel territorio di più Regioni, già esercitate dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza. Tali funzioni saranno svolte dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art.130 della Costituzione, della Regione nella quale l'Istituzione pubblica ha sede legale.

Avverso le deliberazioni in materia di pensioni ed assegni indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, anziché al Ministero dell'Interno.

E' soppresso il parere preventivo per la decisione di detto ricorso previsto dalle leggi sopraindicate.

Sono altresì delegate alle Regioni a Statuto ordinario per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dalle Commissioni provinciali di accertamento, istituite presso gli Uffici del Medico Provinciale, nelle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'Amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a Statuto ordinario che attono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, vengono esercitate, fuori dei casi in cui si provveda con legge nazionale, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri oppure altri atti collegiali, assunti sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e nell'ambito della sua responsabilità, singola o condivisa con i Ministri competenti.

Le funzioni di cui al precedente comma, qualora riguardino questioni di alta amministrazione o di interesse generale o la determinazione di principi operativi nella materia di cui al presente decreto, vengono attuate dopo aver sentito le Regioni interessate oppure, qualora le questioni medesime siano comuni a tutte le Regioni, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.281.

Gli organi statali e le Amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

ART. 8

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le Amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle Regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

ART. 9

La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano avuto inizio di svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, spetta all'Amministrazione regionale competente per territorio.

Rimane di competenza degli organi statali, fino al 31 dicembre 1973, la definizione dei procedimenti sopraindicati, qualora i medesimi comportino spese che abbiano trovato il loro finanziamento in stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1971 ed a quelli precedenti.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a Staturo ordinario in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, disposto con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato con la tabella di cui al precedente comma vengono ridotti, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 1972 del trasferimento alle Regioni, l'ammissione nei ruoli dei contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata entro il 30 giugno 1972 con la prima legge regionale di istituzione dei ruoli regionali. Ove a tale data le Regioni non abbiano istituito propri ruoli, il personale predetto sarà considerato, con effetto dal 1° luglio 1972 e fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, nella posizione di fuori ruolo.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.

Ai fini della progressione in carriera dello stesso personale, i posti di ruolo organico relativi al contingente indicato nel primo comma si considerano, nelle nuove dotazioni organiche risultanti dall'applicazione del secondo comma, come posti aggiunti fino all'inquadramento nei ruoli regionali effettuato anteriormente al 30 giugno 1972 e come posti fuori ruolo fino all'inquadramento effettuato successivamente a tale data.

ART. 11

Con effetto dal 1° gennaio 1972, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che alla data del 31 dicembre 1971 risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle Regioni, è messo, per via con - senso dei singoli impiegati od operai, a disposizione delle singole Regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della Regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove alla data del 31 gennaio 1972 i consensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'Amministrazione provvederà d'ufficio a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati o gli operai che ne abbiano fatto domanda entro la data predetta, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni; a parità di tali condizioni si terrà conto della Regione di nascita, di quella di residenza e, subordinatamente, delle altre condizioni di cui all'art. 32, 3° comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domanda, l'Amministrazione può provvedere d'autorità, sentito il Consiglio di Amministrazione, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati ed operai in possesso della minore anzianità nella qualifica o categoria.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti non di ruolo regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'articolo 32 del testo approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, che ne dà notizia all'Amministrazione

statale di provenienza del dipendente.

Fino al previsto inquadramento nei ruoli regionali, può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, e su richiesta motivata dell'Amministrazione regionale interessata, la sostituzione, con unità di pari qualifica, di dipendenti messi a disposizione delle Regioni ai sensi del presente articolo.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale statale di cui al presente articolo sono sostenute direttamente dalle Regioni che provvederanno altresì a versare all'Amministrazione statale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalle leggi.

La legge della Regione, concernente l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli Enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali, assicurerà al personale di cui al precedente articolo 11, il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, contemporaneamente, le posizioni di carriera ed economiche, già acquisite al momento del passaggio stesso nel ruolo statale o dell'Ente locale di appartenenza anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma 3°, della legge 18 marzo 1968, numero 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

ART. 13

150

ART. 16

ART. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.

TABELLA

CONTINGENTE DEL PERSONALE STATALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE AL PASSAGGIO ALLE REGIONI STESSE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI DISPOSTO CON IL PRESENTE DECRETO :

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

- RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVE :	
•Direttore di Sezione	45
•Consigliere	--
	45
- RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE DI CONCETTO DI RAGIONERIA :	
•Ragioniere principale	23
•Ragioniere	22
	--
	45
- RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE DI CONCETTO AMMINISTRATIVE :	
•Segretario Capo o equiparato	2
•Segretario principale o equiparato	7
•Segretario o equiparato	6
	--
	15
- RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA :	
•Coadiutore superiore o equiparato	6
•Coadiutore principale o equiparato	27
•Coadiutore o equiparato	27
	--
	60
<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>165</u>

11.XII.1971

**** (D)

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale.-

-- ° ° ° --

RELAZIONE allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenze pubbliche" e del relativo personale.

Lo schema di decreto delegato in materia di beneficenza pubblica è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art.17 della legge 16.5.1970, n.281, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 18.12.1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Nella formulazione definitiva del provvedimento è stato tenuto conto delle osservazioni fatte dalle Regioni, cui lo schema originario, redatto d'intesa con l'Amministrazione principalmente interessata, è stato inviato in ottemperanza e quanto disposto dal sopracitato articolo 17. Lo schema medesimo è stato, altresì, perfezionato sulla base del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sempre ai sensi del citato articolo 17.

Il provvedimento prevede il trasferimento pieno ed integrale delle funzioni statali nella materia considerata, senza riserve per lo Stato che intacchino la competenza regionale; e ciò anche nella considerazione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante la funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato medesimo.

Il passaggio delle funzioni amministrative è riferito a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente; non vi risultano quindi compresi né istituti od organi nuovi né enunciati principi fondamentali di legislazione, nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate, eventualmente, con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Lo schema predisposto consta di quindici articoli e disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di personale statale, comprendendo, altresì,

la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bilancio dello Stato.

Lo schema di provvedimento, nella sua stesura definitiva, ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare che, in via generale, ha segnalato l'opportunità di evitare interpretazioni restrittive del concetto e dei contenuti dell'espressione "beneficenza pubblica"; conseguentemente, premesso che i concetti di "assistenza" e di "beneficenza" rappresentano due inscindibili momenti - il primo teleologico ed il secondo strumentale - della medesima attività, mirante a soddisfare necessità e bisogni di coloro che risultano sforniti di mezzi, è parso logico e più aderente alle realtà socio-economiche del Paese affermare che la voce "beneficenza", nell'uso fattone dal legislatore costituente, copra tutta l'area trattata, sotto la rubrica "assistenza e beneficenza", nella legge n.6972 del 1890 e nei testi normativi che, via via, sono intervenuti a modificarla od integrarla.

Non si è però ritenuto di aderire, risolvendo negativamente una questione rimasta insoluta nel primo schema di decreto delegato inviato, per il relativo parere, alle Regioni ed alla Commissione parlamentare, all'orientamento emerso in tali sedi circa il problema concernente l'assistenza privata; si è conseguentemente affermato che, ai fini della ripartizione costituzionale di competenze fra Stato e Regioni, ha rilievo la natura pubblica o privatistica dell'ente, onde la competenza regionale non potrà estendersi sino a comprendere l'attività delle istituzioni private di assistenza.

In ordine al contenuto delle singole disposizioni previste dai vari articoli si rileva in particolare :

- Art. 1

Dispone il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative svolte in materia di "beneficenza pubblica".

Nella elencazione delle funzioni trasferite, contenuta nell'articolo a titolo esemplificativo, sono indicate :

- le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (legge 17.7.1890, n.6972, e successive modificazioni), che operano nel territorio regionale.

Al riguardo, non si è ritenuto di accogliere il parere della Commissione parlamentare, secondo la quale la norma non avreb

be dovuto trovare limitazioni, ai fini della sua applicazione, alle istituzioni regionali, giacchè, per quanto concerne il problema degli enti ultraregionali e nazionali, si è ritenuto di provvedere, secondo il costante orientamento della Commissione in materia, mantenendo ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine a tali enti;

- gli enti comunali di assistenza (legge 3.6.1937, n.847, e successive modificazioni);
- le controversie in materia di spedalità (art.80 legge 17.7.1890, n.6972 e successive modificazioni).

Questa voce è stata integrata, individuando nel luogo di residenza di colui che ha usufruito della spedalità il criterio discriminatore della competenza territoriale a decidere nell'ipotesi di controversie fra enti di Regioni diverse (la Commissione aveva proposto il luogo di nascita);

- il mantenimento degli inabili al lavoro (art.154 T.U. leggi di P.S.) e le rette per l'ospitalità di minori presso istituti e di anziani presso case di riposo.

La voce soddisfa alle esigenze segnalate dalla Commissione, il cui testo proposto ricalca, sostanzialmente, i criteri in essa esposti;

- le attività di controllo ed assistenziali già esercitate dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (articolo 2 D.L.Lgt. 2.3.1945, n.173);
- l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
- l'assistenza delle categorie assistibili ai sensi dei D.L.Lgt. 31.7.1945, n.425 e 28.9.1945, n.646;
- gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n.744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n.568. Per quanto concerne quest'ultima voce, si è limitata la competenza delle Regioni, in ordine all'assistenza ai profughi e rimpatriati, al periodo successivo alla prima fase di assistenza; durante tale fase, infatti, l'attività assistenziale appare necessariamente correlata a problemi di carattere internazionale e di ordine pubblico, che, rispetto ad essa, assumono rilievo prevalente, attraendo la materia nell'orbita di competenza statale.

In ordine, infine, alle altre voci, di cui la Commissione ha proposto l'inserimento (assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione di pena e alle loro famiglie di cui alla legge 23.5.1956, n.491, agli orfani di guerra e di caduti per servizio, alle famiglie di militari richiamati o trattenuti alle armi, alle persone di cui alla legge 20.2.1958, n.75), deve osservarsi che a ciò osta la considerazione dell'accessorietà di tale assistenza rispetto a situazioni di "status personae" (orfani di guerra e assimilati), o della sua strumentalità rispetto ad attività o fini di esclusiva competenza statale, onde la medesima non risulta dotata, di fatto e di diritto, di una propria autonomia che ne giustifichi l'attribuzione alle Regioni. Infine, per quanto concerne la vigilanza sulle federazioni provinciali dell'O.N.M.I., valgono al riguardo le osservazioni in precedenza formulate in ordine al problema degli Enti nazionali;

- l'attribuzione delle funzioni di controllo sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale agli organi regionali di controllo (art.130 Costituzione), con la determinazione delle modalità di tale controllo (Capo III del titolo quinto della legge 10.2.1953, n.62, ed art.36 legge 17.7.1890, n.6972);
- pare opportuno, contrariamente al parere della Commissione, mantenere il riferimento normativo alle modalità del controllo, al fine di facilitare il passaggio di tali funzioni, senza soluzioni di continuità, dagli organi dello Stato a quelli regionali.

- Art. 2

Dispone la conservazione alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali delle funzioni di interesse locale attualmente esercitate in materia di beneficenza pubblica fino a quando non si provvederà, con legge dello Stato, al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali. Si precisa, altresì, che, ove le norme, in ordine a funzioni degli enti locali, facciano riferimento ad organi od uffici statali, questi debbono ritenersi sostituiti dagli organi regionali.

- Art. 3

Afferma la permanenza della competenza statale (è stato eliminato, secondo il parere della Commissione, il riferimento all'emananda legge quadro di riforma dell'assistenza sociale) in ordine :

- ai rapporti internazionali in materia assistenziale, ai rapporti con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, all'assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
- agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8.12.1970, n.996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli Enti assistenziali nelle diverse Regioni;
- ai Comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale (art.2, lettere a) e b), legge 17.7.1890, n.6972 ed art.4 R.D. 5.2.1891, n.99). Trattandosi di funzioni amministrative direttamente connesse con le altre funzioni trasferite con il presente decreto ne viene delegato l'esercizio, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario, le quali, per detto esercizio, devono conformarsi alle direttive emanate dal Ministro dell'Interno, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'Amministrazione regionale, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'Amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi;
- alle pensioni ed assegni continuativi per i ciechi civili, i sordomuti e gli invalidi civili; agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati, limitatamente alla fase di prima assistenza, e per gli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari e dei richiamati alle armi e delle persone di cui alla legge 20.2.1958, n.75 (circa le osservazioni formulate dalla Commissione su questa voce, valgono le motivazioni esposte nell'illustrazione del precedente articolo 1);
- all'autorizzazione, agli Enti assistenziali pubblici e privati, all'accettazione di lasciti e donazioni e ad acquisti di beni

immobili (legge 21.6.1896, n.218);

- agli studi, alla sperimentazione ed all'assistenza tecnica in materia di servizi sociali (questa voce è stata integrata secondo il parere della Commissione).

Non è stato, infine, riprodotto il n.2 dello schema originario, che manteneva alla competenza statale la vigilanza sugli enti pubblici assistenziali a carattere nazionale od ultraregionale ed il relativo finanziamento, giacchè a tale problema, come sopra illustrato, è stata data, nel successivo articolo 4, diversa soluzione e ciò in conformità all'indirizzo generale in materia adottato dalla Commissione.

- Art. 4

Lascia ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine agli enti ed istituti pubblici operanti nella materia di cui all'articolo 1, che svolgono la loro attività nel territorio di più regioni, fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento con legge dello Stato. Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli Enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.

L'articolo è stato introdotto in sostituzione del n.2 dell'art.3 dello schema originario, in relazione alla precisazione della Commissione parlamentare che non rientra nei poteri delegati la soppressione di enti ed organismi.

- Art. 5

Prevede che rimangano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività nella materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art.117 della Costituzione.

La formulazione dell'articolo è stata rivista in relazione a talune osservazioni delle Regioni mosse dalla preoccupazione che, attraverso un giudizio unilaterale di connessione, possano venire ridotte le competenze delle Regioni ed in relazione all'avviso espresso dalla Commissione parlamentare che l'articolo stesso affermi un principio ineccepibile e, pertanto, non possa essere omissivo.

- Art. 6

Determina le forme di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato che risultano conformi all'art. 17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato.

L'articolo è stato parzialmente modificato in relazione alla contrarietà manifestata dalle Regioni in ordine alla sua formulazione in quanto non chiaramente puntualizzante "le altre attività" attraverso le quali potrebbero esercitarsi, secondo il noto ordine del giorno del Senato, la funzione di indirizzo e di coordinamento.

Il complesso delle questioni emergenti dalle osservazioni delle Regioni ha formato oggetto di attento esame da parte della Commissione parlamentare la quale ha espresso il proprio parere, al riguardo, in sede di esame del decreto delegato concernente la materia del turismo ed industria alberghiera.

In relazione a tale parere è stato, appunto, formulato l'articolo, precisando le modalità di esercizio della funzione stessa.

- Art. 7

L'articolo, che è stato ora inserito, disciplina la consegna alle Regioni degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate, e relativi ad affari non ancora esauriti (salvo quanto disposto dal successivo art. 8 per i procedimenti amministrativi in corso recanti oneri a carico del bilancio statale) ovvero a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

- Art. 8

Stabilisce la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso, all'atto del trasferimento delle funzioni, che comportino spese a carico di bilanci statali precedenti al trasferimento stesso.

Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile.

- Art. 9

Dispone che i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n.173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto. Si tratta di funzioni amministrative di competenza statale, particolarmente, in materia di :

- a) concessione, previo accertamento delle condizioni di minorazione e di quelle economiche, ed erogazione della pensione di inabilità, dell'assegno mensile e dell'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili ai sensi della legge 30 maggio 1971, n.118;
- b) concessione, previo accertamento delle condizioni visive e di quelle economiche, della pensione, dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno vitalizio ai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.382;
- c) concessione, previo accertamento delle condizioni del sordomutismo e di quelle economiche, dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

- Articoli 10, 11 e 12

Disciplinano il trasferimento alle Regioni del personale statale in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative disposto con il presente decreto. Il contingente del personale trasferito è indicato nella tabella annessa. In corrispondenza di detto contingente, messo a disposizione delle Regioni con effetto dal 1° gennaio 1972, vengono ridotti, ai sensi dell'art.17, lett.c), della legge 16 maggio 1970, n.281, i ruoli organici del personale dell'Amministrazione dell'Interno.

Al personale viene assicurato, fino all'inquadramento nei ruoli regionali, la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati statali. Al predetto personale viene, infine, assicurato l'inquadramento nei ruoli regionali, salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche acquisite nei ruoli di provenienza.

- Articoli 13 e 1⁴

Contengono, ai sensi dell'art.18 della legge 16 maggio 1970, n.281, la determinazione dei capitoli di spesa da sopprimere o da ridurre nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni.

- Articolo 15

Stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal 1° gennaio 1972.

SCHEMA DI DECRETO del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale.-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

SENTITE le Regioni a statuto ordinario;

UDITO il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

D E C R E T A :

ART. 1

Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di "beneficenza pubblica" sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

- a)-le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;
- b)-gli Enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847 e successive modificazioni;
- c)-le controversie in materia di ospitalità di cui all'articolo 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a Regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere è effettuata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di ospitalità;
- d)-il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l'ospitalità di minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;

- e)-i controlli sugli Enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n.173;
- f)-l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
- g)-l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; la assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n.425 e 28 settembre 1945, n.646;
- h)-gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n.744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n.568;
- i)-ogni altra funzione amministrativa esercitata dai Prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.

La vigilanza e la tutela sugli Enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art.130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, numero 6972 e successive modificazioni.

ART.2

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri Enti locali, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nelle materie di cui al precedente articolo 1.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente art.1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine :

- 1)-ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonchè alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
- 2)-agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996 nonchè per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli Enti assistenziali nelle diverse Regioni;
- 3)-ai Comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previste dai punti a) e b) dell'art.2 della legge 17 luglio 1890, n.6972 e dall'art.4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n.99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici.

L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui al presente n.3, direttamente connesse con le altre funzioni trasferite con il presente decreto, viene delegato, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario, che esercitano tali funzioni in conformità delle direttive emanate dal Ministro dell'Interno, al quale compete, anche, di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'Amministrazione, da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale;

4)-alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art.38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n.744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n.568; alla assistenza ai profughi stranieri;

5)-alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;

6)-agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.-

*

ART. 4

Fino a quando non sia provveduto al riordinamento con legge dello Stato, degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.-

ART.5

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività inerenti alla materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'articolo 117 della Costituzione.-

*

171

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni o statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e le Amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

ART.7

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le Amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art.8, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.-

ART. 8

La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano avuto inizio di svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, spetta all'Amministrazione regionale competente per territorio.

Rimane di competenza degli organi statali, fino al 31 dicembre 1973, la definizione dei procedimenti sopraindicati, qualora i medesimi comportino spese che abbiano trovato il loro finanziamento in stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1971 ed a quelli precedenti.

Art. 9

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto.-

ART. 10

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dal 1° gennaio 1972, in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, disposto con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e di concerto con il Ministro per il Tesoro, da emanare entro il 30 aprile 1972.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dal 1° gennaio 1972 i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 1972 del trasferimento alle Regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione dei ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successive articoli, l'Amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'Amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle Regioni che provvederanno altresì a versare alla Amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'Amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

ART. 11

Entro il **31 marzo** 1972, il personale civile di ruolo o non di ruolo, compresi gli operai, indicate nella tabella allegata al presente decreto, che alla data del 31 dicembre 1971 risulta assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgono funzioni amministrative trasferite alle Regioni, è messo dall'Amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole Regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della Regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'Amministrazione provvederà, entro il **30 aprile** 1972, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'Amministrazione provvede d'ufficio, sentito il Consiglio d'Amministrazione, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del T.U. n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.

ART. 12

La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle Amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249 quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 11, si considera di diritto trasferito a domanda.

Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra Regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla Regione presso cui ricoprono la carica di consigliere regionale, ove non chiedono entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18; comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

APP. 13

ART. 14

ART. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.-

Appunti sulla stesura 4.12.71 dello schema di decreto concernente il trasferimento alle Regioni della "beneficenza pubblica".

Lo schema di decreto 4.12.71 concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica", anche se non recepisce per intero le richieste avanzate dal Partito, costituisce indubbiamente un testo notevolmente più avanzato di quello inviato alle Regioni e sostanzialmente accettabile.

Vengono infatti recepite alcune tesi sostenute dalla Commissione sicurezza sociale ed in particolare:

- a) la identità dei termini assistenza pubblica, assistenza sociale e beneficenza pubblica, con il conseguente trasferimento alle regioni dell'intera attività assistenziale;
- b) l'estensione della competenza delle regioni nei confronti dell'assistenza privata; le regioni dovranno esercitare su di essa i compiti attualmente attribuiti agli organi statali;
- c) l'attribuzione alle regioni delle attività di controllo ed assistenziali attualmente esercitate dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, i controlli sugli ECA e sulle IPAB e in generale tutte le funzioni amministrative attualmente esercitate dai Prefetti e da altri organi centrali e periferici dello stato;
- d) la delega alle Regioni delle funzioni di accertamento delle condizioni per l'erogazione (era stato chiesto il trasferimento dei fondi) delle prestazioni economiche -a carattere continuativo- in favore dei ciechi, sordomuti e invalidi civili.

I quattro punti indicati costituiscono gli aspetti più qualificanti dello schema in esame. Essi erano stati sollecitati dal voto unanime della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Altre richieste avanzate dalla commissione parlamentare stessa e dai partiti (in particolare si veda l'odg approvata dalle commissioni sicurezza sociale congiunte PCI e PSI pubblicato sull'Avanti l'8 dicembre 1971) non sono state accolte. In particolare, il trasferimento delle funzioni periferiche dei principali enti nazionali che svolgono attività assistenziali.

Pertanto è ragionevole ritenere lo schema di decreto il massimo delle concessioni ottenibili nell'attuale congiuntura politica.

Il testo va difeso nella stesura integrale, avendo presente che contro di esso è chiaramente schierata soltanto la burocrazia del Ministero dell'Interno. Da informazioni acquisite non risulta infatti che da parte DC e dello stesso Vaticano esistano delle avversioni; esiste anzi una positiva disponibilità da parte di numerosi e consistenti ambienti cattolici.



Roma, 27 dicembre 1959

185

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

All'On. LE VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AGLI ONOREVOLI MINISTRI

N.° 85690/10190

Risposta al Foglio del

N.°

OGGETTO Schema di disegno di legge recante norme in materia di contabilità regionale.

A norma di quanto dispone l'articolo 5 del R.D. 14 novembre 1901, n.466, si trasmette l'unita copia dello schema di provvedimento indicato in oggetto, che sarà esaminato nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri.

d'ordine

IL CAPO DELL'UFFICIO
STUDI E LEGISLAZIONE

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME
IN MATERIA DI CONTABILITA' REGIONALE

- - - - -

Con sentenza 39/1971 la Corte Costituzionale, a seguito di ricorsi presentati dalle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Abruzzo, ha, tra l'altro, dichiarata non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.20, 3° comma, della legge 16/5/1970, n.281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

Detta norma stabilisce che "fino a quando leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, in quanto applicabili".

Nella motivazione della sentenza si precisa che la previsione delle suddette future leggi della Repubblica deve ritenersi circoscritta a leggi statali contenenti disposizioni di coordinamento da adottarsi a norma del primo comma dell'art.119 della Costituzione, fermo restando che la potestà di disciplinare l'amministrazione del patrimonio e la contabilità regionale rientra nella competenza legislativa spettante a tutte le Regioni sull'ordinamento dei propri uffici, giusta la precedente sentenza 107/1970, e perciò, quanto alle Regioni a Statuto ordinario, nella competenza bipartita prevista dall'art.117 della Costituzione alinea e dovrà quindi esercitarsi entro i limiti dei principi e delle norme di coordinamento della legislazione statale.

A tal fine è stato già emanato, in virtù dell'art.20, 1° e 2° comma, della citata legge 281, il D.P.R. 3 dicembre 1970, n.1171, concernente la classificazione delle entrate e delle spese regionali.

Con l'unito disegno di legge, in relazione alla previsione del surriportato 3° comma dell'anzidetto art.20, vengono dettate le norme fondamentali per il coordinamento della competenza statale e regionale in materia di contabilità secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale.

Si illustrano qui di seguito i singoli articoli.

Per uniformità con il bilancio dello Stato e degli altri enti territoriali, con art.1 si stabilisce che il bilancio delle Regioni è un bilancio di competenza e con l'articolo 2 la durata dell'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Gli artt.3 e 4 fissano rispettivamente il principio della universalità del bilancio, prescrivendo che tutte le entrate e le spese regionali debbono essere iscritte in esso, e il principio della integralità del bilancio stesso, mentre l'art. 5 detta norme per la classificazione di dette entrate e spese con riferimento al citato D.P.R. n.1171.

Il principio dell'annualità del bilancio e quello della natura formale della legge relativa sono a loro volta sanciti nell'art.6, che estende anche alle Regioni l'istituto dello esercizio provvisorio, e nell'art.7 che stabilisce altresì il principio del pareggio del bilancio regionale.

L'art.8 prevede poi l'approvazione, con distinti articoli della legge del bilancio, dei bilanci delle Aziende e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, i quali devono essere allegati al bilancio regionale ai sensi del ripetuto D.P.R. 1171, e l'art.9 stabilisce le modalità cautelative per la gestione delle spese regionali nella eventualità che la legge di bilancio o quella per l'esercizio provvisorio venga impugnata.

L'art.10 determina le entrate della Regione e l'art. 11 ne stabilisce le fasi, necessariamente uniformi per tutte le Regioni; così pure l'art.12 definisce le spese regionali e l'art.13 ne prevede le fasi relative; l'art.14 reca poi disposizioni relative alle quote di stanziamento di spese non impegnate al termine dell'esercizio.

L'art.15 definisce il contenuto della gestione dell'esercizio finanziario e l'art.16 prescrive che i risultati relativi devono trovare dimostrazione nel rendiconto generale.

L'art.17 stabilisce le modalità per la verifica di tale rendiconto da parte della Commissione di controllo sull'attività amministrativa regionale prima della sua approvazione con legge regionale, mentre l'art.18 obbliga la Regione alla copertura del disavanzo risultante dal rendiconto stesso nell'esercizio successivo a quello della sua approvazione.

L'art.20, infine, reca una disposizione di carattere generale circa l'obbligo delle Regioni di osservare i principi fondamentali della legislazione statale nell'esplicazione della loro potestà legislativa in materia.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
recante norme in materia di contabilità regionale

Art. 1

Il bilancio di previsione regionale è un bilancio di competenza.

Pertanto le entrate e le spese che si inscrivono negli stati di previsione del bilancio stesso rappresentano, per le entrate, quanto fondatamente può prevedersi che produrranno, in ciascun anno finanziario, i cespiti di spettanza regionale e, per le spese, quelle che gli organi regionali sono autorizzati ad effettuare durante lo stesso anno in applicazione delle disposizioni vigenti e in rapporto alle esigenze dei servizi.

Art. 2

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 3

Tutte le entrate e le spese di pertinenza della Regione devono essere iscritte nel bilancio.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 4

Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere cioè ridotte delle entrate correlative.

Art. 5

Le entrate e le spese del bilancio regionale sono ripartite e classificate secondo le norme del D.P.R. 3 dicembre 1970, n.1171.

La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale del bilancio e riguarda l'oggetto di ogni singola entrata o spesa determinato in modo chiaro e specifico nella relativa denominazione.

E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati con la legge di bilancio.

Ove se ne verifichi la necessità i capitoli possono essere ripartiti in articoli. Questi assumono una numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo.

Art. 6

Il Consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione presentato dalla Giunta Regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, con riferimento al disegno di legge presentato dalla Giunta ai sensi del precedente comma.

Art. 7

La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi ad essa dovuti in ciascun anno finanziario giusta lo stato di previsione dell'entrata.

Autorizza altresì il pagamento delle spese di pertinenza della Regione in conformità dello stato di previsione della spesa.

Il bilancio regionale deve risultare in pareggio.

Art. 8

I bilanci delle Aziende regionali e degli Enti amministrativi di cui all'art.8 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n.1171, sono approvati con distinti articoli della legge di bilancio.

Art. 9

Nella eventualità che sulla legge regionale di approvazione del bilancio o sulla legge di approvazione dell'esercizio provvisorio sia stata promossa dal Governo la questione di legittimità o quella di merito ai sensi dell'ultimo comma dello art.127 della Costituzione, la Regione è autorizzata, in pendenza dei relativi giudizi, a gestire il bilancio limitatamente per quanto concerne la spesa per ciascun mese, ai dodicesimi dei capitoli di parte corrente.

Art. 10

Le entrate della Regione sono costituite da tributi propri e da quote di tributi erariali, dai proventi dei suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attività amministrativa da essa svolta e da quelle altre ad essa spettanti per qualsiasi titolo.

Art. 11

Tutte le entrate della Regione passano per le seguenti fasi:

- accertamento;
- riscossione;
- versamento.

Art. 12

Sono spese della Regione quelle necessarie per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali e per l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti in base alle leggi vigenti.

Art. 13

Tutte le spese della Regione passano per le seguenti fasi:

- impegno;
- liquidazione;
- ordinazione e pagamento.

Non può farsi luogo alla liquidazione, alla ordinazione ed al pagamento delle spese se le deliberazioni degli organi regionali, in base alle quali sono assunti i relativi impegni, non siano divenute esecutive in applicazione degli articoli 45, 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953 n.62.

Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri delle Regioni sono personalmente e solidalmente responsabili dell'osservanza della disposizione del precedente comma.

Gli amministratori ed i funzionari predetti rispondono, nello stesso modo, delle spese liquidate, ordinate e pagate, in relazione a deliberazioni di urgenza da essi eseguite e che siano annullate dalla Commissione di controllo in applicazione dell'art.49 ultimo comma della legge 10 febbraio 1953, n.62.

Art. 14

Le quote di stanziamento non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario relative a capitoli di spese correnti costituiscono economie di bilancio, mentre quelle relative a capitoli di spese in conto capitale possono essere utilizzate fino a quando permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti furono autorizzati e in ogni caso non oltre il quinto esercizio finanziario successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Art. 15

La gestione dell'anno finanziario riguarda tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese iscritte in bilancio e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio della Regione in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause da questo indipendenti.

Art. 16

I risultati della gestione vengono dimostrati nel rendiconto generale della Regione suddiviso in due parti.

196

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio, la seconda il conto generale del patrimonio della Regione.

Al rendiconto generale della Regione sono allegati i rendiconti delle Aziende regionali e degli Enti amministrativi dipendenti dalla medesima.

Art. 17

Il rendiconto generale della Regione predisposto dalla Giunta regionale viene trasmesso, insieme ai rendiconti allegati e alla relazione del Collegio dei revisori o della competente commissione consiliare, alla Commissione di controllo di cui all'art.41 della legge 10 febbraio 1953, n.62, la quale può richiedere alla Giunta, che è tenuta a fornirli nel termine fissato, dati ed elementi al riguardo.

Entro due mesi dal ricevimento degli atti predetti la Commissione di controllo presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sui risultati dell'esame compiuto.

Il Consiglio regionale provvede quindi all'approvazione con legge del rendiconto generale. Con la stessa legge sono approvati i rendiconti allegati.

Art. 18

E' obbligatoria la copertura del disavanzo risultante dal rendiconto generale nell'esercizio successivo a quello in cui il rendiconto stesso risulta approvato dal Consiglio regionale.

Art. 19

Al fine di una coordinata rilevazione dei dati relativi alla finanza statale ed a quella regionale, le regioni, per il tramite del Commissario del Governo, trasmettono al Ministero del Tesoro:

- 195
- a) entro trenta giorni dalla presentazione al Consiglio regionale del progetto del bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo, un preventivo di cassa riferito allo stesso progetto di bilancio e ripartito in periodi trimestrali;
 - b) entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, la situazione per i singoli capitoli del proprio bilancio, delle entrate accertate e riscosse e quella della spesa impegnata e pagata nel trimestre immediatamente precedente, nonché l'aggiornamento del preventivo di cassa per il trimestre in corso.

Art. 20

Ferme restando le norme di cui agli articoli precedenti, la emanazione di norme legislative da parte della Regione in materia di contabilità si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali si desumono dalle disposizioni statali vigenti nella materia stessa.

- Schema provvedimento legislativo per ulteriore proroga termine durata Ente autonomo porto Napoli;
- Disegno legge recante modifiche al legge istitutiva Consorzio autonomo porto Civitavecchia.

SOTTOSEGRETARIO STATO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Antonozzi

